

247.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	(Sezione 7 - Personale di sostegno scola- stico) .....	14
Missioni vevoli nella seduta del 24 set- tembre 1997 .....	5	(Sezione 8 - Riqualificazione dei pro- grammi e del personale della scuola) .....	15
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione dal Senato; Adesione di deputati; Assegna- zione a Commissioni in sede referente) .....	5, 6, 7	(Sezione 9 - Pensionamento personale do- cente) .....	16
Procedimento penale (Annunzio della pendenza nei confronti di un deputato ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità) .....	7	<b>Proposte di modificazione del regolamento     (Doc. II, nn. 26 e allegato, 17 e allegato, 8     e allegato, 20 e allegato, 15)</b> .....	17
Atti di controllo e di indirizzo .....	8	(Sezione 1 - Doc. II, n. 26 e allegato) .....	19
<b>Interpellanze e interrogazioni</b> .....	9	(Sezione 2 - Doc. II, n. 17 e allegato) .....	29
(Sezione 1 - Scomparsa Vincenzo Verdini in Ungheria) .....	11	(Sezione 3 - Doc. II, n. 8 e allegato) .....	31
(Sezione 2 - Risoluzione Onu sulle armi nucleari) .....	11	(Sezione 4 - Doc. II, n. 20 e allegato) .....	31
(Sezione 3 - Importazioni in <i>dumping</i> nel settore tessile) .....	12	(Sezione 5 - Doc. II, n. 15) .....	34
(Sezione 4 - Integrazione scolastica nelle scuole italiane all'estero) .....	13	<b>Disegno di legge n. 3925</b> .....	35
(Sezione 5 - Cittadini italiani detenuti al- l'estero) .....	14	(Sezione 1 - articolo 6 ed emendamenti) .	37
(Sezione 6 - Assegnazione di incarichi di- rigenziali nel Ministero della pubblica istruzione) .....	14	(Sezione 2 - articolo 7, emendamenti ed articoli aggiuntivi) .....	39
		(Sezione 3 - articolo 8 ed emendamenti) .	44, 45
		(Sezione 4 - articolo 9 ed emendamenti) .	49, 50
		(Sezione 5 - ordini del giorno) .....	50

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

*COMUNICAZIONI*

---

**Missioni valevoli  
nella seduta del 24 settembre 1997.**

Albertini, Aleffi, Andreatta, Bampo, Bindi, Bonato, Bordon, Brancati, Brunetti, Calzolaio, Corleone, Dini, Evangelisti, Fasino, Fantozzi, Gnaga, Iotti, Leccese, Leone, Leoni, Maccanico, Marongiu, Martino, Mattioli, Molgora, Montecchi, Mosselli, Occhetto, Pennacchi, Pozza Tasca, Prodi, Repetto, Risari, Sales, Sinisi, Soriero, Treu, Turco, Veltroni, Vigneri, Visco.

*(Componenti la Commissione bicamerale per le riforme costituzionali).*

Armaroli, Berlusconi, Bertinotti, Boato, Boselli, Bressa, Buttiglione, Calderisi, Casini, Armando Cossutta, Crucianelli, D'Alema, D'Amico, De Mita, Fini, Folena, Fontan, Fontanini, Mancina, Marini, Maroni, Mattarella, Mussi, Nania, Parenti, Rebuffa, Salvati, Selva, Soda, Spini, Tatarella, Tremonti, Urbani, Zeller.

**Annunzio  
di proposte di legge.**

In data 23 settembre 1997 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

ALBERTO GIORGETTI: « Norme in favore dei disabili intellettivi » (4149);

ALBERTO GIORGETTI: « Istituzione della facoltà di economia del turismo presso l'università degli studi di Verona » (4150);

PISCITELLO ed altri: « Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale concernenti la facoltà di non rispondere e l'introduzione della relativa figura di reato » (4151);

PISCITELLO: « Norme per il recupero e la valorizzazione del barocco del Val di Noto » (4152);

PECORARO SCANIO: « Disposizioni in materia di contrassegni per la circolazione dei veicoli a servizio delle persone invalide » (4153);

PERETTI: « Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 » (4154);

VALENSISE ed altri: « Modifica all'articolo 6 della legge 11 novembre 1996, n. 574, in materia di stoccaggio delle acque di vegetazione » (4156);

BACCINI: « Modifica all'articolo 18 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di accesso alla professione di avvocato » (4157);

PECORARO SCANIO: « Modifica all'articolo 593 del codice penale concernente il reato di omissione di soccorso » (4159).

Saranno stampate e distribuite.

### Trasmissione dal Senato.

In data 23 settembre 1997 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:

S. 2552. — Senatori BUCCIERO ed altri: « Modifiche e integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense; interpretazione autentica dell'articolo 16 » (*approvata dalla XI Commissione permanente del Senato*) (4155);

S. 2287-septies. — « Disposizioni per il funzionamento dell'asilo nido del Ministero della sanità » (*approvato dalla XII Commissione permanente del Senato in un testo risultante dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 2287*) (4158).

Saranno stampati e distribuiti.

### Adesione di deputati a proposte di legge.

La proposta di legge CIAPUSCI ed altri: « Norme sull'insegnamento della storia locale nella scuola » (2765) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Possa.

La proposta di legge NEGRI: « Modifiche all'articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in materia di servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi » (3783) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Santori e Selva.

La proposta di legge GAMBATO ed altri: « Istituzione delle sezioni specializzate per i minorenni e per la famiglia nei tribunali ordinari » (3886) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Tarditi.

La proposta di legge SCHMID ed altri: « Norme per l'inserimento dei bambini handicappati negli asili nido e nelle attività educative e riabilitative » (3893) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Giannotti e Innocenti.

La proposta di legge PARRELLI ed altri: « Esenzione dall'imposta di bollo, riduzioni di imposte, tasse e abolizione dei diritti di cancelleria per gli atti giudiziari » (3910) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Gambato.

La proposta di legge GATTO ed altri: « Disposizioni per assicurare le prestazioni di esperti esterni nelle strutture sanitarie dell'Amministrazione della difesa » (3943) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Antonio Rizzo.

La proposta di legge BRESSA ed altri: « Riduzione dell'accisa sul consumo di gasolio da riscaldamento e adeguamento dell'accisa della benzina senza piombo. Istituzione del "Fondo di compensazione termica" per le comunità residenti nella zona climatica F di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 » (3949) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Olivieri.

La proposta di legge GARRA e RICCIO: « Disposizioni per la trasparenza dell'affidamento degli incarichi per consulenze da parte di enti pubblici o di società di capitali a partecipazione pubblica maggioritaria » (3981) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Frau, Alboni, Amato, Misuraca, Cascio, Palumbo, Giannattasio, Lavagnini, Piva, Tarditi, Simeone, Caruso, Rallo, Scoca, Migliori, Fino, Menia, Savarese, Massidda, Valducci, Serra, Marotta, Tringali, Porcu, Paolone, Franz, Landi, Anedda, Lo Presti, Pagliuzzi, Martini, Aloï, Manzoni, Foti, Cuscunà, Antonio Pepe e Lo Porto.

La proposta di legge FONTAN: « Istituzione di una casa da gioco nel comune di Cavalese » (4011) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Cè, Chincarini, Rodeghiero, Santandrea, Stefani e Vascon.

La proposta di legge CORDONI ed altri: « Norme in materia previdenziale, di sostegno al reddito e in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro » (4121) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Bastianoni.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*alla I Commissione (Affari costituzionali):*

COMINO ed altri: « Soppressione del Ministero per le politiche agricole e attribuzione alle regioni delle funzioni in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, agriturismo, sviluppo rurale e alimentazione » (3996) *Parere delle Commissioni V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XI, XIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XIV;*

LUCIDI ed altri: « Nuove norme in materia di nomina degli scrutatori nei seggi elettorali » (4012);

*alla VI Commissione (Finanze):*

LUCCHESI ed altri: « Disposizioni in materia di tributi locali » (3864) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VIII, X e XI;*

SBARBATI: « Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in materia di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto alle operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato » (4043) *Parere delle Commissioni I, V e XII;*

*alla VII Commissione (Cultura):*

MALGIERI: « Istituzione dell'Osservatorio per la promozione ed il coordinamento delle iniziative finalizzate all'integrazione degli studenti minorati dell'udito e della parola nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università » (4042) *Parere delle Commissioni I, V, XI e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);*

*alla IX Commissione (Trasporti):*

URSO ed altri: « Disciplina del trasporto pubblico locale » (3901); *Parere delle Com-*

*missioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, X, XI e XIV;*

GIARDIELLO ed altri: « Disciplina dell'attività di noleggio di autobus con conducente » (4081) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1 bis del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, X, XI e XIV;*

Disciplina delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni soggette alle procedure nazionali di approvazione » (4102) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento per le disposizioni in materia di sanzioni), V, X e XIV;*

*alla XI Commissione (Lavoro):*

VOLONTÈ ed altri: « Norme per il reinserimento nei ruoli dell'amministrazione scolastica degli insegnanti impegnati nei corsi per lavoratori » (4056) *Parere delle Commissioni I, V e VII;*

*alla XII Commissione (Affari sociali):*

LI CALZI ed altri: « Disciplina dell'attività libero professionale intramuraria ed extramuraria del personale sanitario » (3977) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII e XI;*

BONO: « Disciplina della manifestazione di volontà sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico » (4135) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V.*

**Annunzio della pendenza di un procedimento penale nei confronti di un deputato ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità.**

Con lettera del 18 settembre 1997, il deputato Gianfranco MICCICHÈ ha rap-

presentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale (tribunale di Milano, n. 2591/96 R.G.GIP) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari,

i suddetti atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni a procedere.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

*INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI*

---

**A) Interpellanza:****(Sezione 1 - Scomparsa Vincenzo Verdini in Ungheria)**

La sottoscritta chiede di interpellare il Ministro degli affari esteri, per sapere — premesso che:

il 5 maggio 1997 è stata denunciata, presso il consolato italiano in Ungheria, la scomparsa del signor Vincenzo Verdini di Chiaravalle (Ancona), che risalirebbe al 1° maggio 1997;

il signor Verdini si era recato in Ungheria per una battuta di caccia, ma dal 1° maggio è praticamente scomparso;

la denuncia è stata fatta dal compagno di viaggio del signor Verdini, Ivo Bonacci, che, con lo stesso Verdini, aveva appuntamento per il ritorno in Italia il mattino del 5 maggio;

l'ultima persona ad averlo visto la sera del 1° maggio nel bar dell'Hotel Fiume di Bèkès sembra essere la signora Erika Biro, che peraltro non figurerebbe nel registro degli interpreti, né in quello delle guide;

dalle testimonianze rese dalla signora Biro e dal signor Bonacci emergono tesi contrapposte, che vanno celermente chiarite;

sembra, infine, che l'Interpol ungherese abbia già acquisito i materiali documentali, mentre l'auto del Verdini è stata ritrovata in un quartiere malfamato di Budapest con la serratura forzata —

quali iniziative siano state intraprese o si intendano assumere per fare chiarezza

su questa scomparsa inquietante, nella quale si inseriscono troppi particolari contraddittori;

se abbia stabilito contatti con l'Interpol ed il consolato italiano in Ungheria per avere notizie esatte su come stiano svolgendo le indagini e le ricerche;

quali iniziative intenda intraprendere per far luce completa su questa scomparsa sconcertante.

(2-00505)

« Sbarbati ».

(19 maggio 1997)

**B) Interpellanza:****(Sezione 2 - Risoluzione Onu sulle armi nucleari)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri della difesa e degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

nella seduta dell'8 luglio 1996 la Corte internazionale di giustizia dell'Aja ha affermato, mediante un parere consultivo, che la minaccia dell'uso e l'uso stesso delle armi nucleari sono illegali;

nella settimana dall'11 al 18 novembre 1996, la Commissione per il disarmo delle Nazioni unite discuterà la proposta di risoluzione A/C 1/51/L. 37, depositata il 29 ottobre 1996, alla quale, il 30 ottobre, avevano già aderito Colombia, Costa Rica, Fiji, Indonesia, Iran, Lesotho, Libia, Malawi, Malaysia, Mali, Isole Marshall, Messico, Mongolia, Myarimar, Namibia, Niger, Filippine, Samoa, San Marino, Isole Salomone, Uruguay, Vietnam, Zimbabwe;

tale risoluzione, sottoposta alla approvazione dell'Assemblea generale delle Nazioni unite, prende atto del parere consultivo sulla illegalità delle armi nucleari espresso dalla Corte internazionale di giustizia e sottolinea come la stessa Corte, unanimemente, ha ribadito l'obbligo, per i Paesi membri, ai sensi dell'articolo VI del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari (firmato e ratificato anche dall'Italia), di « avviare in buona fede e concludere i negoziati che portino ad un disarmo nucleare in tutti i suoi aspetti, sotto stretto ed efficace controllo internazionale »;

la stessa proposta di risoluzione, inoltre, invita gli Stati a rispettare questo obbligo, avviando subito e concludendo rapidamente negoziati multilaterali che portino ad una « convenzione sulle armi nucleari » che proibisca lo sviluppo, la produzione, la sperimentazione, l'impiego, l'immagazzinamento, il trasferimento, la minaccia di uso e l'uso delle armi nucleari e che garantisca la loro eliminazione e dispone l'inserimento all'ordine del giorno dei lavori della cinquantaduesima sessione dell'argomento « Conseguenze del parere consultivo della Corte internazionale di giustizia sulla legalità della minaccia di uso e dell'uso delle armi nucleari » —:

se non ritengano giusto aderire alla sopraindicata proposta di risoluzione sia sottoscrivendola sia votandola in sede di approvazione all'Assemblea generale delle Nazioni unite.

(2-00299) « Brunetti, Nardini, Mantovani, Cangemi ».

(13 novembre 1996)

### C) Interrogazione:

#### (Sezione 3 - Importazioni in dumping nel settore tessile)

TOSOLINI. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

il 21 febbraio 1996, in sede comunitaria, è stata aperta un'inchiesta sulle im-

portazioni in *dumping* di tessuti greggi di cotone provenienti da Cina, Egitto, India, Indonesia, Pakistan e Turchia;

a conclusione dell'inchiesta, il commissario Leon Brittan ha proposto nelle scorse settimane l'istituzione di nuovi dazi provvisori per le importazioni dagli Stati sopra menzionati;

il 18 novembre 1996, il collegio dei commissari dell'Unione europea, riprendendo le indicazioni del commissario Brittan, ha stabilito che, a partire dal 21 novembre 1996, alle aziende inquisite nei Paesi della Unione europea sarebbero stati imposti dazi provvisori, graduati in base al margine di *dumping* riscontrato, in una misura variante tra il 2,7 per cento ed il 36 per cento, tranne che per la Cina, ai cui produttori verranno imposti dazi del 22,6 per cento;

l'addizionale sull'aliquota dei diritti doganali sui tessuti importati da questi Paesi rimarrà in vigore per un periodo massimo di sei mesi, prorogabili a nove, e, in seguito, il Consiglio dell'Unione europea, su proposta della Commissione, deciderà per l'adozione o meno di misure definitive per un ulteriore periodo di cinque anni;

il provvedimento comunitario appare in alcuni punti lacunoso e frammentario, laddove impone esclusivamente dazi per l'importazione di tessuti grezzi;

dazi sull'importazione di tessuti candeggiati o tinti non sono stati in alcuna maniera previsti e gli stessi possono essere importati all'interno dell'Unione europea a costi decisamente inferiori rispetto ai tessuti grezzi, risultando di fatto più convenienti di questi ultimi in quanto non gravati da imposte supplementari;

questo « strabismo », in termini di dazi e di mercato, tra tessuti grezzi e semilavorati non è stato, pare, in alcuna maniera considerato in sede comunitaria;

l'industria tessile italiana sta vivendo già da qualche anno momenti di preoccupante crisi commerciale ed occupazionale;

la palese convenienza dell'acquisto di tessuti tinti o semilavorati produrrà, a breve termine, negative ricadute occupazionali, proprio perché aziende italiane, come tintorie e stamperie, vedranno ridotti i ritmi di lavoro, in quanto sarà più conveniente acquistare tessuti semilavorati piuttosto che grezzi, abbattendo in questa maniera costi aziendali di stamperia e tintoria;

in numerose aree geografiche del Paese insistono insediamenti industriali dove si stampano e colorano i tessuti grezzi che danno lavoro a diverse migliaia di addetti —:

quali iniziative intenda adottare per riequilibrare una situazione di fatto discriminatoria e dannosa per un comparto, quello tessile, che già versa in uno stato preoccupante di crisi, ovvero se non ritenga di dover intervenire con urgenza ed opportunità in sede comunitaria affinché il dazio supplementare anti-*dumping* sia esteso anche ai tessuti di cotone candeggiati e finiti. (3-00507)

(28 novembre 1996)

#### **D) Interrogazione:**

##### **(Sezione 4 - Integrazione scolastica nelle scuole italiane all'estero)**

GIACCO, GATTO, OLIVO e PITTELLA.  
— Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

il diritto all'integrazione scolastica deve essere garantito, ai sensi della legge n. 104 del 1992, anche agli alunni handicappati frequentanti le scuole italiane all'estero;

il ministero degli affari esteri non ha ancora provveduto ad accendere un appo-

sito capitolo nel proprio bilancio per pagare gli insegnanti per attività di sostegno o assistenti per l'autonomia e la comunicazione, come prescritto dall'articolo 13 della legge n. 104 del 1992;

presso la scuola elementare italiana di Atene, malgrado l'impegno del console, un alunno cittadino italiano in situazione di *handicap* ha incontrato enormi difficoltà ad iscriversi per il corrente anno scolastico a causa del motivo sopraindicato;

da due settimane questo alunno non può frequentare la scuola perché l'insegnante per attività di sostegno si è ammalato ed il console non può pagare un supplente;

il direttore didattico ha invitato la famiglia a trattenere in casa il figliolo poiché, a suo avviso, gli alunni handicappati, anche se lievi, non possono stare neppure un'ora in classe senza l'insegnante per attività di sostegno —:

se non ritenga di provvedere ad adeguare la normativa di bilancio e quella conseguente alla legge n. 104 del 1992 ed alla sentenza della Corte costituzionale n. 215 del 1987, che hanno sancito il diritto pieno ed incondizionato all'integrazione scolastica nelle scuole di ogni ordine e grado, senza escludere quelle italiane all'estero;

se non ritenga di intervenire immediatamente per riammettere in classe l'alunno, anche senza la presenza dell'insegnante per attività di sostegno, essendo l'integrazione compito di tutti gli insegnanti curricolari e non del solo insegnante specializzato;

se non ritenga di emanare una direttiva per tutte le scuole italiane all'estero che recepisca tutta la normativa sull'integrazione scolastica emanata dal ministero della pubblica istruzione, fatte salve eventuali norme speciali per le scuole italiane all'estero che però non violino il diritto all'integrazione scolastica. (3-00794)

(26 febbraio 1997)

**E) Interrogazione:****(Sezione 5 - Cittadini italiani detenuti all'estero)**

CENTO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia, degli affari esteri e per la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

il caso dei due cittadini condannati all'ergastolo alle Maldive per detenzione di irrisorie quantità di droghe leggere ha portato alla ribalta della cronaca anche il problema degli oltre quattromila cittadini italiani detenuti all'estero (equivalente ad un decimo della popolazione delle carceri italiane) —:

quanti siano esattamente i cittadini italiani detenuti all'estero e in quali Stati;

quanti dei suddetti cittadini siano in carcere per reati connessi a produzione, trasporto, spaccio di sostanze stupefacenti e quanti per loro mera detenzione e/o consumo;

quali siano le condizioni di detenzione dei nostri condannati e quali siano i casi più a rischio;

quale sia la valutazione complessiva sullo stato delle cose e sulle linee guida dell'azione del Governo in materia.

(3-00846)

(6 marzo 1997)

**F) Interpellanza:****(Sezione 6 - Assegnazione di incarichi dirigenziali nel Ministero della pubblica istruzione)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere — premesso che:

in tre diverse occasioni il Ministro della pubblica istruzione ha operato dei movimenti di dirigenti dell'amministrazione centrale e periferica;

alcuni degli interessati hanno inoltrato ricorso al tribunale amministrativo

regionale ottenendo o un provvedimento di sospensiva o un giudizio favorevole alla loro reintegrazione;

le disposizioni in materia prevedono cause, tempi e modalità che nei suddetti atti, in molti casi, non sono stati rispettati;

presso la direzione generale del personale del ministero della pubblica istruzione è stato costituito un « gruppo di lavoro » per studiare e proporre i criteri per l'affidamento degli incarichi dirigenziali, come previsto dal contratto —:

quali siano le ragioni che hanno indotto il Ministro interpellato a disporre con una urgenza sospetta il movimento dei dirigenti, anticipando così l'emanazione dei criteri da parte del « gruppo di lavoro » appositamente costituito;

quali siano i motivi per cui due autorevoli membri del « gruppo di lavoro » si siano dimessi dal medesimo, esprimendo una pubblica protesta;

quali siano i principi direttivi seguiti dal Ministro interpellato nel compiere le operazioni contestate, senza ottenere il consenso convinto ed esplicito di alcuni soggetti i quali hanno considerato l'evento come una immotivata ed illecita rimozione;

quali iniziative intenda intraprendere per porre rimedio al disagio diffuso che serpeggia nella categoria e per riparare all'abuso perpetrato nei confronti del « gruppo di lavoro » le cui conclusioni sono state eluse ancor prima di essere state formulate.

(2-00469) « Giovanardi, Follini ».

(1° aprile 1997)

**G) Interrogazione:****(Sezione 7 - Personale di sostegno scolastico)**

GIACCO, GATTO, OLIVO e PITTELLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 662 del 1996, collegata alla finanziaria, all'articolo 1, comma 75, pre-

vede la possibilità di effettuare corsi di specializzazione per le attività di sostegno agli alunni in situazione di *handicap* « di durata non superiore ad un anno » rivolti ad insegnanti soprannumerari;

già il decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975 fissava la durata dei corsi di specializzazione in due anni e tutte le ordinanze ministeriali ed i decreti ministeriali che fino ad oggi hanno regolato programmi e conduzione di tali corsi si sono adeguati a tale esigenza;

le associazioni di minorati della vista e dell'udito rilevano l'incompletezza di tali programmi e ne propongono un incremento di ore d'insegnamento;

il lavoro di sostegno alla classe, là dove è in atto l'integrazione della persona handicappata, presuppone una formazione che non può essere perseguita con un corso breve a carattere di aggiornamento con insegnamenti di qualche decina di ore;

una pagina oscura dell'integrazione è stata rappresentata proprio dall'utilizzo degli insegnanti di educazione fisica e di educazione artistica nell'area del sostegno;

al momento attuale, in molte province, sono già in atto dei corsi di specializzazione riservati ai soli insegnanti di ruolo, e gestiti dal provveditorato agli studi, che hanno una durata biennale —:

quali provvedimenti intenda adottare per garantire la formazione del personale di sostegno dal momento che oltre vent'anni di esperienze hanno mostrato la necessità di un percorso almeno biennale;

se non ritenga necessario garantire una preparazione corrispondente ai programmi dei corsi di specializzazione ai sensi del decreto ministeriale del 27 giugno 1995 nonché rendere obbligatoria l'integrazione ai corsi di alta specificità previsti dall'articolo 29 dell'ordinanza ministeriale n. 189 del 1996 attualmente facoltativa;

se non ritenga necessario prendere in considerazione una diversa destinazione della formazione degli insegnanti in esubero, che potrebbe essere l'occasione per

intraprendere una formazione seria per gli insegnanti « referenti » (salute, dispersione scolastica, l'informatizzazione, eccetera).

(3-00795)

(26 febbraio 1997)

## H) Interrogazione:

### (Sezione 8 - Riqualficazione dei programmi e del personale della scuola)

MARIO PEPE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

la scuola primaria ha una centralità nel sistema formativo del nostro Paese, soprattutto perché essa ha sempre rappresentato un modello educativo degno di ogni considerazione;

i temi che riguardano la scuola primaria afferiscono al gruppo di insegnamento, al docente di sostegno e alle figure professionali di supporto, all'insegnamento della lingua straniera, ai progetti di qualità, al tempo scuola, al tempo della didattica —:

quali iniziative intenda assumere al fine di riordinare e qualificare i programmi didattici, ribadendo l'interconnessione tra cultura e territorio e l'interazione tra comunità scolastica e comunità sociale;

quali provvedimenti ritenga di assumere in ordine alle risorse professionali circa lo *status* e la permanenza nel plesso di appartenenza del personale docente;

quali provvedimenti intenda inoltre assumere per recuperare le risorse finanziarie utili a migliorare la prestazione del servizio e ad implementare il *know-how* del personale docente, con progetti formativi senza alcun onere per gli insegnanti, che continuano ad esprimere il meglio delle loro capacità didattiche ed educative al servizio della scuola primaria. (3-00888)

(13 marzo 1997)

**I) Interrogazioni:****(Sezione 9 - Pensionamento personale docente)**

ALOI e PORCU. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.* — Per sapere — in relazione alla notizia di stampa secondo cui il Governo ha allo studio un decreto per frenare, attraverso lo scaglionamento delle domande presentate, il ritiro anticipato dall'insegnamento di sessantacinquemila insegnanti della scuola —:

se non ritengano che si stia determinando una situazione di grande preoccupazione tra le migliaia di interessati, oltre che di violazione di diritti acquisiti e della normativa vigente in materia di collocamento a riposo;

se non ritengano, ove la notizia dovesse rispondere a verità, di dover soprassedere all'emanazione del decreto in questione che, se dovesse essere emanato, costituirebbe un grave precedente che, a parere degli interroganti, verrebbe a minare, con la violazione di ben precise norme, la stessa certezza del diritto, elemento essenziale della civile convivenza. (3-01106)

(19 maggio 1997)

ALOI e MALGIERI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro, della pubblica istruzione e per la*

*funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere:

con riferimento al recente decreto che differisce la data del collocamento in quiescenza per anzianità di circa trentatremila insegnanti aventi diritto, che ne avevano fatto regolare richiesta, come il Governo abbia potuto adottare siffatta misura in violazione di diritti soggettivi acquisiti ed esercitati a mezzo di rituali istanze a termini di legge;

se non ritengano di fatto procrastinata *sine die* la data di pensionamento del personale docente in tal modo illegittimamente mantenuto in servizio;

se non ritengano contrario alle esigenze della didattica il perdurare forzoso del rapporto di servizio a carico di personale ormai demotivato e disinteressato all'insegnamento;

se non reputino che tale processo di disaffezione, più che dalle previste riforme del settore previdenziale, dipenda principalmente dalla fallimentare politica del pubblico impiego attuata dal Governo, che — ad avviso degli interroganti — risulta ingiustamente penalizzante sotto ogni aspetto per tutti i lavoratori dei comparti interessati;

se non giudichino opportuno rivedere le posizioni assunte in tale vicenda, affinché siano ricercati i criteri più razionali e meno drastici di contenimento della spesa pubblica, che consentano di non violare la legge e di non calpestare con tale brutalità i diritti dei lavoratori. (3-01144)

(28 maggio 1997)

*PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEGLI ARTICOLI 16-BIS, 23, 24, 25, 25-BIS, 40, 44, 69, 79, 81, 83, 85-BIS, 86, 87, 94, 96-BIS, 153-BIS E 154 DEL REGOLAMENTO (RIORGANIZZAZIONE DEL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO E STRUMENTI PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLE LEGGI) (DOC. II, N. 26);*

*PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEGLI ARTICOLI 135-BIS, 135-TER, 138-BIS E 139-BIS DEL REGOLAMENTO (INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA; INTERPELLANZE URGENTI; AMMISSIBILITÀ DEGLI ATTI DI SINDACATO ISPETTIVO) (DOC. II, N. 17 E ALLEGATO);*

*PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DELL'ARTICOLO 14 DEL REGOLAMENTO (AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE DI UN GRUPPO COMPOSTO DA DEPUTATI APPARTENENTI A MINORANZE LINGUISTICHE RICONOSCIUTE DALLA LEGGE) (DOC. II, N. 8 E ALLEGATO);*

*PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEGLI ARTICOLI 13, 14, 15, 15-BIS, 24, 83, 85, 116, 18-BIS, 119 E 125 DEL REGOLAMENTO (COSTITUZIONE DI COMPONENTI POLITICHE NEL GRUPPO MISTO) (DOC. II, N. 20);*

*PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DELL'ARTICOLO 48-BIS DEL REGOLAMENTO (SANZIONI PER ASSENZA DAI LAVORI PARLAMENTARI) (DOC. II, N. 15).*

---

TESTO RIFORMULATO DALLA GIUNTA  
PER IL REGOLAMENTO SULLA BASE  
DEI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI AP-  
PROVATI DALL'ASSEMBLEA IL 31 LU-  
GLIO 1997

*(Sezione 1 - doc. II, n. 26 e allegato)*

*Dopo l'articolo 16 è aggiunto il seguente:*

ART. 16-bis.

1. Il Comitato per la legislazione è composto di otto deputati, scelti dal Presidente della Camera in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.

2. Il Comitato è presieduto, a turno, da uno dei suoi componenti, per la durata di sei mesi ciascuno.

3. Il Comitato esprime pareri alle Commissioni sui progetti di legge da queste esaminati, secondo quanto previsto dal comma 4. Il parere è espresso entro i termini indicati all'articolo 73, comma 2, decorrenti dal giorno della richiesta formulata dalla Commissione competente. All'esame presso il Comitato partecipano il relatore e il rappresentante del Governo.

4. Qualora ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei loro componenti, le Commissioni trasmettono al Comitato i progetti di legge affinché esso esprima parere sulla qualità dei testi legislativi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché all'efficacia di essi per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente. Il parere è richiesto non prima della scelta del testo adottato come base per il seguito dell'esame. La richiesta deve essere presentata entro termini compatibili con la programmazione dei lavori della Commissione e dell'Assem-

blea relativamente al progetto di legge al quale è riferita, e non determina comunque modificazione al calendario dei lavori dell'Assemblea o della Commissione. Al termine dell'esame, il Comitato esprime un parere, sulla base dei criteri e dei requisiti tecnici definiti dalle norme costituzionali e ordinarie e dal Regolamento.

5. Il parere reso dal Comitato alle Commissioni in sede referente è stampato e allegato alla relazione per l'Assemblea. Su richiesta di uno o più membri del Comitato che abbiano espresso opinioni dissenzianti, il parere dà conto di esse e delle loro motivazioni.

6. Qualora le Commissioni che procedono in sede referente non intendano adeguare il testo del progetto di legge alle condizioni contenute nel parere del Comitato, debbono indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea. Ove il progetto di legge sia esaminato in sede legislativa o redigente, si applicano, rispettivamente, le disposizioni degli articoli 93, comma 3, e 96, comma 4.

7. Il Presidente della Camera, qualora ne ravvisi la necessità, può convocare congiuntamente il Comitato per la legislazione e la Giunta per il Regolamento.

ART. 23.

1. La Camera organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione.

2. Il programma dei lavori dell'Assemblea è deliberato dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo per un periodo di almeno due mesi e, comunque, non superiore a tre mesi.

3. Il Presidente della Camera convoca la Conferenza dei presidenti di Gruppo dopo aver preso gli opportuni contatti con il Presidente del Senato e con il Governo, che

interviene alla riunione con un proprio rappresentante. Il Presidente della Camera può convocare preliminarmente la Conferenza dei presidenti delle Commissioni permanenti. Il Governo comunica al Presidente della Camera e ai presidenti dei Gruppi le proprie indicazioni, in ordine di priorità, almeno due giorni prima della data di convocazione della Conferenza. Entro lo stesso termine ciascun Gruppo può trasmettere le proprie proposte al Governo, al Presidente della Camera e agli altri Gruppi.

4. Il programma, predisposto sulla base delle indicazioni del Governo e delle proposte dei Gruppi, contiene l'elenco degli argomenti che la Camera intende esaminare, con l'indicazione dell'ordine di priorità e del periodo nel quale se ne prevede l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea. Tale indicazione è formulata in modo da garantire tempi congrui per l'esame in rapporto al tempo disponibile e alla complessità degli argomenti.

5. I progetti di legge sono inseriti nel programma in modo tale da assicurare che la discussione in Assemblea abbia inizio quando siano decorsi i termini previsti dall'articolo 81 per la presentazione della relazione all'Assemblea. Può derogarsi a tali termini soltanto qualora la Commissione abbia già concluso l'esame, ovvero su accordo unanime della Conferenza dei presidenti di Gruppo, nonché per i progetti di legge esaminati a norma degli articoli 70, comma 2, 71 e 99.

6. Il programma è approvato con il consenso dei presidenti di Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai tre quarti dei componenti della Camera. In tal caso, il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai Gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Qualora nella Conferenza dei presidenti di Gruppo non si raggiunga tale maggioranza, il programma è predisposto dal Presidente secondo i criteri di cui ai commi 4 e 5 e inserendo nel programma stesso le proposte dei Gruppi parlamentari, nel rispetto della riserva

di tempi e di argomenti di cui all'articolo 24, comma 3, secondo periodo.

7. Il programma formato ai sensi del comma 6 diviene definitivo dopo la comunicazione all'Assemblea. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di deputati per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo programma.

8. I disegni di legge finanziaria e di bilancio, i progetti di legge collegati alla manovra finanziaria da esaminare durante la sessione di bilancio, il disegno di legge comunitaria e gli atti dovuti diversi dalla conversione in legge dei decreti-legge sono inseriti nel programma e iscritti all'ordine del giorno al di fuori dei criteri di cui ai commi 3, 4, 5 e 6.

9. Il programma è aggiornato almeno una volta al mese, secondo la procedura prevista nei commi precedenti, anche in relazione all'esigenza dell'effettivo svolgimento dell'istruttoria legislativa nelle Commissioni ed ai fini dell'osservanza della disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 79.

10. Il programma dei lavori dell'Assemblea determina la ripartizione dei tempi di lavoro dell'Assemblea e delle Commissioni per il periodo considerato. In ogni mese, con esclusione del periodo di tempo in cui si svolge la sessione di bilancio ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 119, è riservata una settimana di sospensione dei lavori della Camera, destinata allo svolgimento delle altre attività inerenti al mandato parlamentare.

11. In caso di mancata predisposizione del programma ai sensi dei precedenti commi, si procede a norma del comma 1 dell'articolo 26.

#### ART. 24.

1. Stabilito il programma, il Presidente convoca la Conferenza dei presidenti di Gruppo per definirne le modalità e i tempi di applicazione mediante l'adozione di un

calendario per tre settimane. Il Governo, informato della riunione, vi interviene con un proprio rappresentante e comunica al Presidente della Camera e ai presidenti dei Gruppi parlamentari, con almeno ventiquattro ore di anticipo, le proprie indicazioni relativamente alle date per l'iscrizione dei vari argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea. Entro lo stesso termine ciascun Gruppo può trasmettere le proprie proposte al Governo, al Presidente della Camera e agli altri Gruppi.

2. Il calendario è predisposto sulla base delle indicazioni del Governo e delle proposte dei Gruppi. Il calendario approvato con il consenso dei presidenti di Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai tre quarti dei componenti della Camera è definitivo ed è comunicato all'Assemblea. Il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai Gruppi dissenzienti, ripartendola in proporzione alla consistenza di questi. Sulla comunicazione sono consentiti interventi di deputati per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo calendario.

3. Qualora nella Conferenza dei presidenti di Gruppo non si raggiunga la maggioranza di cui al comma 2, il calendario è predisposto dal Presidente. Il Presidente inserisce nel calendario le proposte dei Gruppi di opposizione, in modo da garantire a questi ultimi un quinto degli argomenti da trattare ovvero del tempo complessivamente disponibile per i lavori dell'Assemblea nel periodo considerato. Gli argomenti, diversi dai progetti di legge, inseriti nel calendario su proposta di Gruppi di opposizione sono di norma collocati al primo punto dell'ordine del giorno delle sedute destinate alla loro trattazione. All'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge è destinata non più della metà del tempo complessivamente disponibile. Il calendario così formato diviene definitivo dopo la comunicazione all'Assemblea. Sulla comunicazione sono

consentiti interventi di deputati per non più di due minuti ciascuno e di dieci minuti complessivi per ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni che potranno essere prese in considerazione ai fini della formazione del successivo calendario.

4. I disegni di legge finanziaria e di bilancio, i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica da esaminare durante la sessione di bilancio, il disegno di legge comunitaria e gli atti dovuti diversi dalla conversione in legge dei decreti-legge sono inseriti nel calendario e iscritti all'ordine del giorno al di fuori dei criteri di cui ai commi 2 e 3. Ai fini del calcolo delle quote previste dai suddetti commi non si tiene conto dell'esame dei provvedimenti indicati nel periodo precedente, dell'esame dei disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e dei progetti di legge di iniziativa popolare, dello svolgimento di interpellanze e di interrogazioni, dell'esame delle proposte formulate dalla Giunta delle elezioni a norma dell'articolo 17 e delle deliberazioni adottate ai sensi degli articoli 68 e 96 della Costituzione.

5. Il calendario approvato ai sensi dei commi precedenti individua gli argomenti e stabilisce le sedute per la loro trattazione. Dopo la comunicazione all'Assemblea, il calendario è stampato e distribuito. Sono in esso determinati i giorni destinati alle discussioni e quelli nei quali l'Assemblea procederà a votazioni.

6. Per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al calendario, indicate dal Governo o da un presidente di Gruppo, si applica la stessa procedura prevista per la sua approvazione. In relazione a situazioni sopravvenute urgenti, possono essere inseriti nel calendario anche argomenti non compresi nel programma, purché non ne rendano impossibile la esecuzione, stabilendosi, se del caso, le sedute supplementari necessarie per la loro trattazione.

7. La Conferenza dei presidenti di Gruppo, con la maggioranza prevista dal comma 2, determina il tempo complessivamente disponibile per la discussione degli argomenti iscritti nel calendario dei

lavori dell'Assemblea, in rapporto alla loro complessità. Essa, detratti i tempi per gli interventi dei relatori, del Governo e dei deputati del Gruppo misto, nonché quelli per lo svolgimento di richiami al regolamento e delle operazioni materiali di voto, provvede quindi a ripartire fra i Gruppi, per una parte in misura eguale e per l'altra in misura proporzionale alla consistenza degli stessi, i quattro quinti del tempo complessivamente disponibile per le diverse fasi di esame. Il tempo restante è riservato agli interventi che i deputati chiedano di svolgere a titolo personale, comunicandolo prima dell'inizio della discussione. Per l'esame dei disegni di legge d'iniziativa del Governo, la Conferenza dei presidenti di Gruppo riserva ai Gruppi appartenenti alle opposizioni una quota del tempo disponibile più ampia di quella attribuita ai Gruppi della maggioranza.

8. Nella ripartizione dei tempi operata ai sensi del comma 7, è comunque assegnato a ciascun Gruppo, per la discussione sulle linee generali dei progetti di legge, un tempo complessivo non inferiore a quello previsto per un intervento dall'articolo 39, comma 1. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica all'esame dei disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

9. Qualora non si raggiunga la maggioranza prevista dal comma 2, alla determinazione del tempo disponibile per la discussione e alla conseguente ripartizione provvede il Presidente della Camera, osservando i criteri di cui ai commi 7 e 8.

10. Nella ripartizione di cui ai commi 7 e 9, il tempo riservato agli interventi dei relatori è stabilito distintamente per il relatore per la maggioranza e per gli eventuali relatori di minoranza. Il tempo attribuito a questi ultimi è determinato in proporzione alla consistenza dei Gruppi che essi rappresentano e, comunque, in misura non inferiore a un terzo di quello attribuito al relatore per la maggioranza.

11. I termini per gli interventi svolti dai deputati a titolo personale o per richiami al regolamento sono fissati dal Presidente.

12. Per le fasi successive alla discussione sulle linee generali dei progetti di

legge costituzionale e dei progetti di legge vertenti prevalentemente su una delle materie indicate nell'articolo 49, comma 1, le disposizioni di cui al comma 7 si applicano soltanto su deliberazione unanime della Conferenza dei presidenti di Gruppo, ovvero nel caso in cui la discussione non riesca a concludersi e il progetto di legge sia iscritto in un successivo calendario. Il Presidente della Camera dispone che la disciplina di cui al presente comma si applichi, qualora ne sia fatta richiesta da parte di un Gruppo parlamentare, per i progetti di legge riguardanti questioni di eccezionale rilevanza politica, sociale o economica riferite ai diritti previsti dalla prima parte della Costituzione.

13. Le ripartizioni in quote di tempi e di argomenti sono computate in via tendenziale e con riferimento alle previsioni formulate all'atto della predisposizione del calendario.

#### ART. 25.

1. Il Presidente della Commissione convoca l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la predisposizione del programma e del calendario, che avviene secondo le modalità e le procedure previste dagli articoli 23 e 24. Il Governo è informato della riunione per farvi intervenire un proprio rappresentante.

2. Il programma e il calendario di ciascuna Commissione sono predisposti in modo da assicurare l'esame in via prioritaria dei progetti di legge e degli altri argomenti compresi nel programma e nel calendario dell'Assemblea, nel rispetto dei termini in essi previsti e con l'osservanza dei criteri indicati dagli articoli 23 e 24. All'esame dei progetti di legge e degli altri argomenti di cui al presente comma sono espressamente riservati tempi adeguati nel calendario dei lavori di ciascuna Commissione. I progetti di legge inclusi nel programma dei lavori dell'Assemblea sono iscritti al primo punto dell'ordine del giorno della Commissione, in sede referente, nella prima seduta compresa nel calendario dei lavori della Commissione

stessa, predisposto dopo la comunicazione all'Assemblea del programma formato ai sensi dell'articolo 23.

3. Per l'esame dei progetti di legge in sede legislativa e redigente si applicano i commi 7, 8, 9, 11 e 12 dell'articolo 24.

4. Il programma e il calendario di ciascuna Commissione sono altresì predisposti in modo tale da assicurare il tempestivo esame degli atti e dei progetti di atti normativi comunitari di cui agli articoli 126-bis e 127.

5-bis. La procedura prevista nei commi precedenti si applica anche per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al programma o al calendario indicate dal Governo o da un presidente di Gruppo.

6. Il Presidente della Camera può sempre invitare i presidenti delle Commissioni a iscrivere nell'ordine del giorno uno o più argomenti in conformità ai criteri stabiliti nel programma o nel calendario dei lavori dell'Assemblea. Il Presidente della Camera può inoltre, quando lo ritenga necessario, convocare una o più Commissioni, fissandone l'ordine del giorno. Di tali iniziative dà notizia all'Assemblea.

*L'articolo 25-bis è soppresso.*

#### ART. 40.

1. La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, quella cioè che la discussione debba rinviarsi al verificarsi di scadenze determinate, possono essere proposte da un singolo deputato prima che si entri nella discussione stessa. Quando, però, questa sia già iniziata, le proposte devono essere sottoscritte da dieci deputati in Assemblea e da tre in Commissione in sede legislativa.

2. Le questioni pregiudiziale e sospensiva sono discusse e poste in votazione prima che abbia inizio la discussione sulle linee generali, se preannunziate nella Conferenza dei presidenti di Gruppo contestualmente alla predisposizione del relativo calendario; negli altri casi, sono discusse e

votate al termine della suddetta discussione.

3. Uno solo dei proponenti ha facoltà di illustrare la questione per non più di dieci minuti. Può altresì intervenire nella discussione un deputato per ognuno degli altri Gruppi, per non più di cinque minuti.

4. Nel concorso di più questioni pregiudiziali ha luogo un'unica discussione. Nei casi in cui il Presidente ritenga, per il loro contenuto, diversi gli strumenti presentati da deputati dello stesso Gruppo, può prendere la parola anche più di un proponente del medesimo Gruppo. Chiusa la discussione, l'Assemblea o la Commissione decide con unica votazione sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di costituzionalità e poi, con altra unica votazione, sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di merito.

5. In caso di concorso di più questioni sospensive comunque motivate, ha luogo una unica discussione e l'Assemblea o la Commissione decide con unica votazione sulla sospensiva e poi, se questa è approvata, sulla scadenza.

#### ART. 44.

*Il comma 4 è sostituito dal seguente:*

4. La chiusura della discussione non può essere richiesta quando il tempo disponibile per la discussione stessa sia stato ripartito dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo o dal Presidente della Camera a norma dei commi 7, 9 e 12 dell'articolo 24 nonché dei commi 7 e 8 dell'articolo 119.

#### ART. 65.

*Il comma 1 è sostituito dal seguente:*

1. Alla pubblicità dei lavori delle Giunte e delle Commissioni, nonché del Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-bis, si provvede mediante resoconti pubblicati nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* a cura del Segretario generale della Camera.

## ART. 69.

1. All'atto della presentazione di un progetto di legge, o anche successivamente, il Governo, un presidente di Gruppo o dieci deputati possono chiedere che ne sia dichiarata l'urgenza.

2. La dichiarazione d'urgenza è adottata dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6. Qualora non si raggiunga tale maggioranza, la richiesta è sottoposta all'Assemblea, relativamente ai progetti di legge inseriti nel programma dei lavori. Sulla richiesta l'Assemblea delibera con votazione palese mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi.

3. Per ciascun programma dei lavori non possono essere dichiarati urgenti più di cinque progetti di legge, se il programma è predisposto per tre mesi, ovvero più di tre, se il programma è predisposto per due mesi. Non può essere dichiarata l'urgenza dei progetti di legge costituzionale e dei progetti di legge di cui all'articolo 24, comma 12, ultimo periodo.

## ART. 79.

1. Le Commissioni in sede referente organizzano i propri lavori secondo principi di economia procedurale. Per ciascun procedimento, l'ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di essa, il presidente della Commissione determina i modi della sua organizzazione, compreso lo svolgimento di attività conoscitive e istruttorie; stabilisce altresì, di norma dopo la scelta del testo base, i termini per la presentazione e le modalità per l'esame degli emendamenti. Il procedimento è organizzato in modo tale da assicurare che esso si concluda almeno quarantotto ore prima della data stabilita nel calendario dei lavori per l'iscrizione del progetto di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea.

2. Il procedimento per l'esame dei progetti di legge in sede referente è costituito dall'esame preliminare con l'acquisizione

dei necessari elementi informativi, dalla formulazione del testo degli articoli e dalla deliberazione sul conferimento del mandato a riferire all'Assemblea.

3. La discussione in sede referente è introdotta dal presidente della Commissione o da un relatore da lui incaricato, che richiede al Governo i dati e gli elementi informativi necessari per i fini indicati ai commi 4 e 11.

4. Nel corso dell'esame in sede referente, la Commissione provvede ad acquisire gli elementi di conoscenza necessari per verificare la qualità e l'efficacia delle disposizioni contenute nel testo. L'istruttoria prende a tal fine in considerazione i seguenti aspetti:

a) la necessità dell'intervento legislativo, con riguardo alla possibilità di conseguire i fini mediante il ricorso a fonti diverse dalla legge;

b) la conformità della disciplina proposta alla Costituzione, la sua compatibilità con la normativa dell'Unione europea e il rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali;

c) la definizione degli obiettivi dell'intervento e la congruità dei mezzi individuati per conseguirli, l'adeguatezza dei termini previsti per l'attuazione della disciplina, nonché gli oneri per la pubblica amministrazione, i cittadini e le imprese;

d) l'inequivocità e la chiarezza del significato delle definizioni e delle disposizioni, nonché la congrua sistemazione della materia in articoli e commi.

5. Per l'acquisizione degli elementi di cui al comma 4, la Commissione può richiedere al Governo di fornire dati ed informazioni, anche con la predisposizione di apposite relazioni tecniche. La Commissione si avvale inoltre delle procedure di cui al capo XXXIII e agli articoli 146 e 148.

6. Le procedure previste dal comma 5 sono promosse quando ne facciano richiesta almeno quattro componenti della Commissione, salvo che l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo

23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione giudichi l'oggetto della richiesta non essenziale per il compimento dell'istruttoria legislativa. L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione stabilisce, sentito il Governo, il termine entro il quale il Governo stesso deve comunicare le informazioni e i dati ad esso richiesti relativamente ai progetti di legge inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea. La Commissione non procede alle deliberazioni conclusive riguardanti ciascun articolo fino a quando non siano pervenuti i dati e le informazioni al riguardo richiesti al Governo, salvo che esso dichiari di non poterli fornire, indicandone il motivo.

7. Qualora il Governo non fornisca nei tempi stabiliti i dati e le informazioni richiesti dalla Commissione senza indicare il motivo, la Conferenza dei presidenti di Gruppo, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il Presidente della Camera stabilisce un nuovo termine per la presentazione della relazione all'Assemblea di cui all'articolo 81. Del tardivo o mancato adempimento da parte del Governo è dato conto in tale relazione.

8. Nell'esame in sede referente eccezioni pregiudiziali, sospensive o comunque volte ad impedire il compimento dell'obbligo della Commissione di riferire all'Assemblea non possono essere poste in votazione; di esse dovrà però farsi menzione nella relazione della Commissione.

9. La Commissione può nominare un comitato ristretto, composto in modo da garantire la partecipazione proporzionale delle minoranze, al quale affida l'ulteriore svolgimento dell'istruttoria e la formulazione delle proposte relative al testo degli articoli.

10. Per garantire il rispetto del termine previsto dal comma 1, terzo periodo, le deliberazioni per la formulazione del testo degli articoli possono avere luogo secondo

principi di economia procedurale, assicurando comunque che per ogni articolo siano posti in votazione, di norma, almeno due emendamenti, indicati da ciascun Gruppo, anche interamente sostitutivi del testo proposto dal relatore.

11. La Commissione introduce nel testo norme per il coordinamento della disciplina da esso recata con la normativa vigente, curando che siano espressamente indicate le disposizioni conseguentemente abrogate.

12. Al termine della discussione la Commissione nomina un relatore, al quale conferisce il mandato di riferire sul testo da essa predisposto; nomina altresì un comitato di nove membri, composto in modo da garantire la partecipazione proporzionale delle minoranze, per la discussione davanti all'Assemblea e per il compito indicato nel comma 3 dell'articolo 86. I Gruppi dissenzienti possono designare, anche congiuntamente, relatori di minoranza. Ciascuna relazione di minoranza reca un proprio testo, anche parzialmente alternativo al testo della Commissione, formulato in articoli corrispondenti a quest'ultimo.

13. Le relazioni per l'Assemblea danno conto delle risultanze dell'istruttoria legislativa svolta dalla Commissione con riguardo agli aspetti indicati nel comma 4.

14. La relazione della maggioranza e, se presentate, quelle di minoranza sono stampate e distribuite almeno ventiquattro ore prima che si apra la discussione, tranne che, per urgenza, l'Assemblea deliberi un termine più breve. Qualora l'Assemblea autorizzi la relazione orale, sono stampati e distribuiti nello stesso termine il testo della Commissione e i testi alternativi eventualmente presentati dai relatori di minoranza.

15. Qualora un progetto di legge sia approvato integralmente da una Commissione permanente ad unanimità, tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, la Commissione stessa può proporre all'Assemblea che si discuta sul testo del proponente adottandone la relazione.

## ART. 81.

1. Le relazioni delle Commissioni sui progetti di legge inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea devono essere presentate nel termine di due mesi dall'inizio dell'esame in sede referente del progetto di legge.

2. Il termine di cui al comma 1 è ridotto alla metà per i progetti di legge di cui sia stata dichiarata l'urgenza ed è ridotto a quindici giorni per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Restano fermi i termini previsti dal capo XXVII.

## ART. 83.

*Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

1-bis. I relatori, nello svolgimento della relazione, possono chiedere al Governo di rispondere su questioni determinate attinenti ai presupposti e agli obiettivi dei disegni di legge d'iniziativa del Governo stesso, nonché alle conseguenze di carattere finanziario e ordinamentale derivanti dall'applicazione delle norme contenute nei progetti di legge. Il Governo può rispondere immediatamente o chiedere di differire la risposta al momento della replica; può chiedere altresì che la seduta o l'esame del progetto di legge siano sospesi per non più di un'ora, ovvero dichiarare di non poter rispondere, indicandone il motivo.

*L'articolo 84 è soppresso.*

*Dopo l'articolo 85 è aggiunto il seguente:*

## ART. 85-bis.

1. I Gruppi possono segnalare, prima dell'inizio dell'esame degli articoli, gli emendamenti, gli articoli aggiuntivi e i subemendamenti da porre comunque in votazione qualora si proceda, in applicazione del comma 8 dell'articolo 85, a votazioni riassuntive o per principi. In tal

caso è garantita, con riferimento al progetto di legge nel suo complesso, la votazione di un numero di emendamenti, articoli aggiuntivi e subemendamenti, presentati dai deputati appartenenti a ciascuno dei Gruppi che abbiano provveduto a segnalarli a norma del periodo precedente, non inferiore in media, per ciascun articolo, ad un decimo del numero dei componenti del Gruppo stesso.

2. Per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge, la quota indicata al comma 1 è elevata ad un quinto del numero dei componenti del Gruppo e si computa con riferimento sia agli articoli del disegno di legge di conversione, sia ai singoli articoli del decreto-legge.

3. Il Presidente può inoltre porre in votazione gli emendamenti, gli articoli aggiuntivi e i subemendamenti, dei quali riconosca la rilevanza, presentati da deputati che dichiarino di dissentire dai rispettivi Gruppi.

4. Le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 8 dell'articolo 85 non si applicano nella discussione dei progetti di legge costituzionale e di quelli indicati nell'articolo 24, comma 12, ultimo periodo.

## ART. 86.

1. Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti sono, di regola, presentati e svolti nelle Commissioni. Possono comunque essere presentati in Assemblea nuovi articoli aggiuntivi ed emendamenti, e quelli respinti in Commissione, purché nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione, entro il giorno precedente la seduta nella quale avrà inizio la discussione degli articoli.

2. Qualora i nuovi articoli aggiuntivi o emendamenti importino maggiori spese o diminuzione di entrate, sono trasmessi appena presentati alla Commissione bilancio e programmazione affinché siano esaminati e valutati nelle loro conseguenze finanziarie. A tal fine, il Presidente della Camera stabilisce, ove occorra, il termine entro il quale deve essere espresso il parere

della Commissione bilancio e programmazione.

3. Il Comitato dei nove previsto dall'articolo 79 si riunisce prima della discussione con l'intervento del Presidente della Commissione, per esaminare i nuovi emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati direttamente in Assemblea. Il Presidente della Commissione, se ne ravvisa l'opportunità, può convocare per tale esame la Commissione plenaria.

4. Gli emendamenti a emendamenti possono essere presentati fino a un'ora prima della seduta nella quale saranno discussi gli articoli cui si riferiscono. Essi sono esaminati, a norma del comma 3, dal Comitato dei nove e dalla Commissione, che possono chiedere un breve rinvio della votazione.

5. La Commissione e il Governo possono presentare emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo o dell'emendamento cui si riferiscono, purché nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione. Trenta deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica possono presentare subemendamenti a ciascuno di tali emendamenti e articoli aggiuntivi anche nel corso della seduta, nel termine stabilito dal Presidente. Ciascun relatore di minoranza può presentare, entro il medesimo termine, un solo subemendamento riferito a ciascun emendamento o articolo aggiuntivo presentato dalla Commissione o dal Governo a norma del presente comma. L'esame dei suddetti emendamenti ed articoli aggiuntivi, con i subemendamenti ad essi riferiti, può essere rinviato per non più di tre ore dal Presidente della Camera o su richiesta di un decimo dei componenti l'Assemblea o di uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica.

6. I relatori e il Governo esprimono il loro parere sugli emendamenti prima che siano posti in votazione. Nell'esprimere il parere, i relatori possono chiedere al Go-

verno di rispondere su specifiche questioni attinenti alle conseguenze derivanti dall'applicazione delle norme, da esso proposte, contenute nell'articolo in esame o in emendamenti presentati dal Governo medesimo. Il Governo può rispondere immediatamente o chiedere di differire la risposta non oltre la conclusione dell'esame dell'articolo; può chiedere altresì che la seduta o l'esame del progetto di legge siano sospesi per non più di un'ora, ovvero dichiarare di non poter rispondere, indicando il motivo.

7. Il relatore illustra all'Assemblea le proposte, deliberate dalla Commissione, di stralciare parti del progetto di legge, o di rinviare il testo alla Commissione medesima; è interpellato su ogni altra proposta, attinente all'ordine dei lavori, che abbia conseguenze sul seguito dell'esame. Sulle proposte di cui al presente comma hanno altresì facoltà di esprimersi i relatori di minoranza, per non più di cinque minuti ciascuno.

8. Chi ritira un emendamento ha diritto di esporne la ragione per un tempo non eccedente i cinque minuti. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio soltanto da venti deputati o da un presidente di Gruppo.

9. Gli emendamenti presentati ai sensi del comma 1 si distribuiscono stampati almeno tre ore prima della seduta nella quale saranno discussi gli articoli cui si riferiscono.

10. È in facoltà del Presidente della Camera, in casi particolari, anche in relazione al tempo disponibile per la conoscenza delle conclusioni della Commissione, di modificare i termini per la presentazione e la distribuzione degli emendamenti in Assemblea.

#### ART. 87.

*Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

1-bis. I testi alternativi presentati ai sensi dell'articolo 79, comma 12, sono posti in votazione, su richiesta del relatore di minoranza, come emendamenti intera-

mente sostitutivi di ciascun articolo, immediatamente dopo gli emendamenti interamente soppressivi riferiti all'articolo medesimo.

ART. 94.

*Il comma 1 è sostituito dal seguente:*

1. La Commissione in sede legislativa, udito il relatore nominato dal suo presidente, procede alla discussione e approvazione del progetto di legge secondo le norme del capo XVII sull'esame in Assemblea. L'istruttoria legislativa è svolta ai sensi dell'articolo 79.

ART. 96-bis.

1. Il Presidente della Camera assegna i disegni di legge di cui al presente capo alle Commissioni competenti, in sede referente, il giorno stesso della loro presentazione o trasmissione alla Camera e ne dà notizia all'Assemblea nello stesso giorno o nella prima seduta successiva, da convocarsi anche appositamente nel termine di cinque giorni dalla presentazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione. La proposta di diversa assegnazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 72, deve essere formulata all'atto dell'annuncio dell'assegnazione e l'Assemblea delibera per alzata di mano, sentiti un oratore contro e uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno. I disegni di legge di cui al presente capo sono altresì assegnati al Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-bis, che, nel termine di cinque giorni, esprime parere alle Commissioni competenti, anche proponendo la soppressione delle disposizioni del decreto-legge che contrastino con le regole sulla specificità e omogeneità e sui limiti di contenuto dei decreti-legge, previste dalla vigente legislazione.

2. Nella relazione del Governo, che accompagna il disegno di legge di conversione, è dato conto dei presupposti di necessità e urgenza per l'adozione del de-

creto-legge e vengono descritti gli effetti attesi dalla sua attuazione e le conseguenze delle norme da esso recate sull'ordinamento. La Commissione, alla quale il disegno di legge di conversione è assegnato ai sensi del comma 1, può chiedere al Governo di integrare gli elementi forniti nella relazione, anche con riferimento a singole disposizioni del decreto-legge.

3. Entro il quinto giorno dall'annuncio all'Assemblea della presentazione o della trasmissione alla Camera del disegno di legge di conversione, un presidente di Gruppo o venti deputati possono presentare una questione pregiudiziale riferita al contenuto di esso o del relativo decreto-legge. La deliberazione sulla questione pregiudiziale è posta all'ordine del giorno entro il settimo giorno dal suddetto annuncio all'Assemblea. Le questioni pregiudiziali sono discusse secondo le disposizioni dell'articolo 40, commi 3 e 4. Chiusa la discussione, l'Assemblea decide con unica votazione sul complesso delle questioni pregiudiziali presentate. Nell'ulteriore corso della discussione dei disegni di legge di cui al presente capo non possono proporsi questioni pregiudiziali o sospensive.

4. Il disegno di legge di conversione è iscritto al primo punto dell'ordine del giorno delle sedute della Commissione cui è assegnato. La Commissione ne riferisce all'Assemblea entro quindici giorni, decorsi i quali è posto all'ordine del giorno dell'Assemblea, tenendo conto dei criteri di cui al comma 3 dell'articolo 24; prima di tale termine, può essere preso in considerazione per la programmazione dei lavori soltanto qualora la Commissione ne abbia concluso l'esame in sede referente, ovvero con deliberazione assunta all'unanimità dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo.

5. È in facoltà del Presidente, in casi particolari, anche in relazione alla data di trasmissione del disegno di legge di conversione dal Senato, di modificare i termini di cui ai commi 3 e 4.

6. Per l'esame dei disegni di legge di conversione già approvati dalla Camera e modificati dal Senato i termini per l'esame in sede referente di cui al comma 4 sono

stabiliti dal Presidente; non si applicano le disposizioni di cui al comma 3.

7. Il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che non siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge. Qualora ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano.

*Dopo l'articolo 153 è aggiunto il seguente:*

**ART. 153-bis.**

1. Le modifiche agli articoli 23, 24, 25, 40, 44, 65, 69, 79, 81, 83, 86, 87, 94, 96-bis e 154, l'abrogazione degli articoli 25-bis e 84 e le disposizioni degli articoli 16-bis e 85-bis entrano in vigore il 1° gennaio 1998.

**ART. 154.**

1. In via transitoria non si applicano al procedimento di conversione dei decreti-legge le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 24; i disegni di legge di conversione dei decreti-legge sono inseriti nel programma e nel calendario dei lavori tenendo conto dei criteri di cui al comma 3 dell'articolo 24 e sono esaminati secondo quanto previsto, in particolare, dagli articoli 81, 85, 85-bis e 96-bis.

2. In via transitoria e fino all'approvazione di una nuova disciplina della questione di fiducia, l'eventuale posizione da parte del Governo della questione di fiducia nel corso dell'esame di un progetto di legge sospende, salvo diverso accordo tra i Gruppi, la decorrenza dei tempi previsti dal calendario in vigore, che riprendono a decorrere dopo la votazione della questione stessa.

3. Alla discussione dei progetti di legge costituzionale previsti dalla legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 24 nel testo in vigore alla data del 31 dicembre 1997.

4. Entro il 31 gennaio 1999, la Giunta per il Regolamento presenta all'Assemblea

una relazione sull'attuazione della riforma del procedimento legislativo.

**TESTO RIFORMULATO DALLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO SULLA BASE DEI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI APPROVATI DALL'ASSEMBLEA IL 31 LUGLIO 1997**

**(Sezione 2 - doc. II, n. 17 e allegato)**

**ART. 135-bis.**

1. Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ha luogo una volta alla settimana, di norma il mercoledì. Alle sedute dedicate allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata intervengono, nell'ambito di ciascun calendario dei lavori, per due volte il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio dei ministri e per una volta il ministro o i ministri competenti per le materie sulle quali vertono le interrogazioni presentate.

2. Entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale è previsto lo svolgimento delle interrogazioni di cui al comma 1, un deputato per ciascun Gruppo può presentare un'interrogazione per il tramite del presidente del Gruppo al quale appartiene.

3. Le interrogazioni di cui al comma 1 debbono consistere in una sola domanda, formulata in modo chiaro e conciso su un argomento di rilevanza generale, connotato da urgenza o particolare attualità politica. Quando sia previsto che la risposta venga resa dal Presidente o dal Vicepresidente del Consiglio dei ministri, l'argomento delle interrogazioni presentate deve rientrare nella competenza propria del Presidente del Consiglio dei ministri, come definita dall'articolo 95, primo comma, della Costituzione. Negli altri casi, il Presidente della Camera invita a rispondere il ministro o i ministri competenti per le materie sulle quali verta il maggior numero di interrogazioni presentate: i Gruppi che abbiano presentato interrogazioni vertenti su differenti materie possono presentarne al-

tre, rivolte ai ministri invitati a rispondere, entro un congruo termine stabilito dal Presidente della Camera.

4. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il rappresentante del Governo, per non più di tre minuti. Successivamente, l'interrogante o altro deputato del medesimo Gruppo ha diritto di replicare, per non più di due minuti.

5. Il Presidente della Camera dispone la trasmissione televisiva dello svolgimento delle interrogazioni svolte a norma del presente articolo.

6. Restano fermi i poteri attribuiti al Presidente dall'articolo 139.

7. Le interrogazioni svolte con la procedura di cui al presente articolo non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie.

*Dopo l'articolo 135-bis è aggiunto il seguente:*

ART. 135-ter.

1. Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata in Commissione ha luogo due volte al mese, di norma il giovedì.

2. Entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale è previsto lo svolgimento delle interrogazioni di cui al comma 1, un componente della Commissione per ciascun Gruppo può presentare un'interrogazione per il tramite del rappresentante del Gruppo al quale appartiene. Il presidente della Commissione invita quindi a rispondere il ministro o il sottosegretario di Stato competente.

3. Le interrogazioni di cui al comma 1 debbono consistere in una sola domanda, formulata in modo chiaro e conciso su un argomento rientrante nell'ambito di competenza della Commissione, connotato da urgenza o particolare attualità politica.

4. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il ministro, per non più di tre minuti. Successivamente, l'interrogante o altro deputato del medesimo Gruppo ha diritto di replicare, per non più di due minuti.

5. Dello svolgimento delle interrogazioni di cui al presente articolo è disposta la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

6. Le interrogazioni svolte con la procedura di cui al presente articolo non possono essere ripresentate come interrogazioni ordinarie.

*Dopo l'articolo 138 è aggiunto il seguente:*

ART. 138-bis.

1. I presidenti dei Gruppi parlamentari, a nome dei rispettivi Gruppi, ovvero un numero di deputati non inferiore a trenta possono presentare interpellanze urgenti. Ciascun presidente di Gruppo può sottoscrivere non più di due interpellanze urgenti per ogni mese di lavoro parlamentare; ciascun deputato può sottoscriverne non più di una per il medesimo periodo.

2. Le interpellanze urgenti, presentate ai sensi del presente articolo entro la seduta del martedì precedente, sono svolte di norma in ciascuna settimana nella seduta del giovedì mattina.

3. Lo svolgimento delle interpellanze urgenti di cui al presente articolo ha luogo a norma dell'articolo 138.

*Dopo l'articolo 139 è aggiunto il seguente:*

ART. 139-bis.

1. Ai fini della pubblicazione di mozioni, interpellanze e interrogazioni, il Presidente verifica che il contenuto dell'atto sia riconducibile al tipo di strumento presentato secondo quanto previsto dagli articoli 110, 128 e 136; ove necessario, provvede alla

corretta titolazione dell'atto, informandone il presentatore. Il Presidente valuta altresì l'ammissibilità di tali atti con riguardo alla coerenza fra le varie parti dei documenti, alla competenza ed alla connessa responsabilità propria del Governo nei confronti del Parlamento, nonché alla tutela della sfera personale e dell'onorabilità dei singoli e del prestigio delle istituzioni. Non sono comunque pubblicati gli atti che contengano espressioni sconvenienti.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, anche nei confronti degli altri atti di iniziativa parlamentare.

**NUOVO TESTO RIFORMULATO DALLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO NELLA RIUNIONE DEL 27 FEBBRAIO 1997**

**(Sezione 3 - doc. II, n. 8 e allegato)**

ART. 14

*Il comma 2 è sostituito dal seguente:*

2. L'Ufficio di Presidenza può autorizzare la costituzione di un Gruppo con un numero di deputati inferiore a venti nel caso in cui ne facciano richiesta tutti i deputati appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge ed eletti, sulla base o in collegamento con liste che siano espressione di minoranze linguistiche, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate.

**TESTO RIFORMULATO DALLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO SULLA BASE DEI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI APPROVATI DALL'ASSEMBLEA IL 31 LUGLIO 1997**

**(Sezione 4 - doc. II, n. 20 e allegato)**

ART. 13.

*Il comma 2 è sostituito dal seguente:*

2. Alla Conferenza possono essere invitati i Vicepresidenti della Camera e i

presidenti delle Commissioni parlamentari. Il Presidente, ove la straordinaria importanza della questione da esaminare lo richieda, può altresì invitare a partecipare un rappresentante per ciascuna delle componenti politiche del Gruppo misto alle quali appartengano almeno dieci deputati. Per le deliberazioni concernenti l'organizzazione dei lavori, di cui agli articoli 23 e 24, si considera soltanto la posizione espressa a nome del Gruppo misto dal suo presidente.

ART. 14.

*Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:*

5. I deputati appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente della Camera di formare componenti politiche in seno ad esso, a condizione che ciascuna consista di almeno dieci deputati. Possono essere altresì formate componenti di consistenza inferiore, purché vi aderiscano deputati, in numero non inferiore a tre, i quali rappresentino un partito o movimento politico, la cui esistenza, alla data di svolgimento delle elezioni per la Camera dei deputati, risulti in forza di elementi certi e inequivoci, e che abbia presentato, anche congiuntamente con altri, liste di candidati ovvero candidature nei collegi uninominali.

ART. 15.

*I commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:*

2. Ciascun Gruppo, nella prima riunione, nomina il presidente, uno o più vicepresidenti e un comitato direttivo. Nell'ambito di tali organi il Gruppo indica il deputato o i deputati, in numero non superiore a tre, ai quali affida, in caso di assenza o impedimento del proprio presidente, l'esercizio dei poteri a questo attribuiti dal Regolamento. Della costituzione di tali organi come di ogni successivo mu-

tamento nella loro composizione è data comunicazione al Presidente della Camera.

(Si veda l'articolo 15-bis, comma 1).

3. Il Presidente della Camera assicura ai Gruppi parlamentari, per l'esplicazione delle loro funzioni, la disponibilità di locali e attrezzature e assegna contributi a carico del bilancio della Camera, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi. Le dotazioni attribuite al Gruppo misto sono determinate avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le stesse in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente.

*Dopo l'articolo 15 è aggiunto il seguente:*

ART. 15-bis.

1. Gli organi direttivi del Gruppo misto sono costituiti nei termini e con le modalità di cui all'articolo 15. La loro costituzione deve rispecchiare le varie componenti politiche del medesimo Gruppo. I membri delle componenti politiche così eletti rappresentano la componente alla quale appartengono nei rapporti con gli altri organi della Camera.

2. Gli organi direttivi del Gruppo misto assumono le deliberazioni di loro competenza tenendo proporzionalmente conto della consistenza numerica delle componenti politiche in esso costituite. Qualora alcuna fra le componenti politiche costituite nel Gruppo ritenga che da una deliberazione, assunta in violazione del criterio predetto, risulti pregiudicato un proprio fondamentale diritto politico, può ricorrere al Presidente della Camera avverso tale deliberazione. Il Presidente decide, uditi, ove lo ritenga, il presidente del Gruppo misto e i rappresentanti delle altre componenti politiche nel medesimo costituite, ovvero sottopone la questione all'Ufficio di Presidenza.

ART. 24.

*Dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:*

8. Ove si proceda alla ripartizione dei tempi per le discussioni ai sensi dei commi 6 e 7, il tempo attribuito al Gruppo misto è ripartito fra le componenti politiche in esso costituite, avendo riguardo alla loro consistenza numerica.

ART. 83.

*Il comma 1 è sostituito dal seguente:*

1. La discussione sulle linee generali di un progetto di legge consiste negli interventi dei relatori per la maggioranza e di quelli di minoranza, per non più di venti minuti ciascuno, del Governo e di un deputato per Gruppo. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esporre posizioni dissenzienti rispetto a quelle dei propri Gruppi, stabilendone le modalità e i limiti di tempo.

ART. 85.

*Il comma 5 è sostituito dal seguente:*

5. Qualora siano presentati emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi ai sensi del comma 5 dell'articolo 86, su ognuno di essi può intervenire un deputato per gruppo per non più di dieci minuti ciascuno. Il Presidente concede altresì la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche, costituite nel Gruppo misto, che facciano richiesta d'intervenire, stabilendone le modalità e i limiti di tempo.

*Il comma 7 è sostituito dal seguente:*

7. Su ciascun articolo, emendamento, subemendamento e articolo aggiuntivo è consentita una dichiarazione di voto per non più di cinque minuti ad un deputato per Gruppo. Non possono effettuare la dichiarazione di voto i presentatori dell'emendamento, del subemendamento o

dell'articolo aggiuntivo già intervenuti nella discussione sull'articolo, sempre che il testo non sia stato modificato dalle votazioni precedenti. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendone le modalità e i limiti di tempo.

## ART. 116.

*Il comma 3 è sostituito dal seguente:*

3. Sulla questione di fiducia si vota per appello nominale non prima di ventiquattro ore, salvo diverso accordo fra i Gruppi. Ha facoltà di rendere dichiarazione di voto un deputato per ciascun Gruppo. Il Presidente concede altresì la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendone le modalità e i limiti di tempo.

## ART. 118-bis.

*Il comma 4 è sostituito dal seguente:*

4. Qualora lo richiedano eventi impreveduti, il Governo presenta alla Camera, prima dell'approvazione della legge finanziaria e del bilancio, un documento recante una proposta di aggiornamento degli obiettivi e delle regole contenuti nel documento approvato. L'esame ha luogo secondo le disposizioni del comma 2, ma deve concludersi in ogni caso nel termine massimo di cinque giorni dalla presentazione del documento, prorogabile, ove il Presidente della Camera lo ritenga opportuno, per non oltre cinque giorni. La discussione in Assemblea è organizzata con l'intervento di un deputato per ciascun Gruppo. Sono altresì riservati tempi per gli interventi di un deputato per ciascuna delle componenti, costituite nel Gruppo misto, che ne facciano richiesta, nonché dei deputati che

intendano esprimere posizioni dissenzienti dai rispettivi Gruppi. Se l'Assemblea ha già iniziato la discussione del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria, questa è sospesa e si passa all'esame del documento presentato dal Governo e della relazione della Commissione bilancio.

## ART. 119.

*Il comma 7 è sostituito dal seguente:*

7. La discussione in Assemblea deve concludersi nell'ambito della sessione di bilancio con le votazioni finali sul disegno di legge finanziaria e sul disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato, con le variazioni conseguenti alle disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria. A tal fine la discussione in Assemblea è organizzata dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo, che determina il tempo da riservare a ciascun Gruppo. Qualora la Conferenza dei presidenti di Gruppo non raggiunga l'accordo, all'organizzazione della discussione provvede il Presidente della Camera. Il tempo complessivo disponibile per la discussione dei disegni di legge è suddiviso per una parte in misura eguale fra tutti i Gruppi, per l'altra in misura proporzionale alla consistenza dei Gruppi stessi. Il tempo riservato al Gruppo misto è ripartito fra le componenti politiche in esso costituite, avuto riguardo alla loro consistenza numerica. In tale ripartizione è altresì determinato il tempo riservato ai deputati che chiedano d'intervenire e non appartengano ad alcuna delle predette componenti.

## ART. 125.

*Il comma 2 è sostituito dal seguente:*

2. Su richiesta del Governo, di un rappresentante di Gruppo o di un componente della delegazione della Camera, la Commissione apre sul documento un dibattito limitato ad un oratore per Gruppo. Il Presidente concede altresì la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto, che ne facciano richiesta, stabilendone le modalità e i limiti di tempo. Il dibattito può

concludersi con la votazione di una risoluzione a norma dell'articolo 117.

TESTO PROPOSTO

**(Sezione 5 - doc. II, n. 15)**

*Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:*

Articolo 48-bis.

1. È dovere dei deputati partecipare ai lavori della Camera.

2. L'Ufficio di Presidenza determina, con propria deliberazione, le forme e i criteri per la verifica della presenza dei deputati alle sedute dell'Assemblea, delle Giunte e delle Commissioni.

3. L'Ufficio di Presidenza determina, con la deliberazione di cui al comma 2, le ritenute da effettuarsi sulla diaria, erogata a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma, per le assenze dalle sedute dell'Assemblea, delle Giunte e delle Commissioni. L'Ufficio di Presidenza determina altresì le cause ammesse di assenza per le quali non si dà luogo a trattenuta.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 1823. — DISPOSIZIONI PER LA RIFORMA DEGLI ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE (APPROVATO DAL SENATO) (3925) E CONCORRENTI PROPOSTE DI LEGGE (1141-BIS; 3807; 3927)*

---

**(A.C. n. 3925, sezione 1)****ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 3925 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 6.***(Certificazioni).*

1. Il rilascio e il contenuto delle certificazioni di promozione, di idoneità e di superamento dell'esame di Stato sono ridisciplinati in armonia con le nuove disposizioni, al fine di dare trasparenza alle competenze, conoscenze e capacità acquisite, secondo il piano di studi seguito, tenendo conto delle esigenze di circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 6.***Sopprimerlo***6. 6.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Sostituirlo con il seguente:***ART. 6.***(Certificazioni).*

1. I diplomi e le certificazioni d'esame sono rilasciati dalle singole istituzioni sco-

lastiche sedi d'esame, secondo i criteri e modalità fissati dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 1.

**6. 1. (Nuova formulazione)**

Aprea, Melograni, Michelini, Palumbo.

*Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: e il contenuto.*

**6. 7.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: di promozione, di idoneità e.*

**6. 8.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: di promozione.*

**6. 9.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: di idoneità e di superamento.*

**6. 10.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: di idoneità e.*

**6. 11.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Al comma 1 sopprimere le seguenti parole e di superamento.*

**6. 12.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Al comma 1 sostituire la parola: ridisciplinati con la seguente: ridefiniti.*

**6. 13.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Al comma 1 sostituire le parole: in armonia con le con le seguenti: in conformità alle.*

**6. 14.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Al comma 1 sostituire le parole: in armonia con le con le seguenti: in base alle.*

**6. 15.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Al comma 1 sostituire le parole: in armonia con le con le seguenti: secondo.*

**6. 16.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: al fine di dare trasparenza alle competenze, conoscenze e capacità acquisite.*

**6. 17.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Al comma 1 sostituire le parole: al fine di con la seguente: per.*

**6. 18.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Al comma 1 sopprimere le parole: competenze, conoscenze e.*

**6. 20.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Al comma 1 sopprimere la parola: competenze.*

**6. 19.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Al comma 1 sopprimere le parole: conoscenze e capacità.*

**6. 21.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Al comma 1 sopprimere le parole: conoscenze e.*

**6. 22.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Al comma 1 sopprimere le parole: e capacità.*

**6. 23.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Al comma 1 sopprimere le parole: secondo il piano di studi seguito.*

**6. 24.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Al comma 1 sostituire le parole: secondo il con le seguenti: in base al.*

**6. 25.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Al comma 1 sostituire le parole: secondo il con le seguenti: in conformità al.*

**6. 26.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Al comma 1 sopprimere le parole: tenendo conto delle esigenze di circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea.*

**6. 27.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Al comma 1 sostituire le parole: tenendo conto con le seguenti: in considerazione.*

**6. 28.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

**(A.C. n. 3925, sezione 2)**

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 3925 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 7.

*(Esami di idoneità nelle scuole pareggiate o legalmente riconosciute).*

1. In attesa dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 33, quarto comma, della Costituzione, lo svolgimento nelle scuole pareggiate o legalmente riconosciute degli esami di idoneità alle varie classi dei corsi di studio è soggetto alla seguente disciplina:

a) il candidato esterno può presentarsi agli esami di idoneità solo per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe cui dà accesso il titolo di licenza o promozione da lui posseduto, anche se di diverso ordine o tipo;

b) non possono essere accolte domande di ammissione ad esami di idoneità in numero maggiore di quello degli alunni che possono essere inseriti, a seguito degli esami medesimi, nelle classi già funzionanti, nel limite del rapporto massimo alunni-classe previsto per le scuole statali.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI  
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL  
DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.

*Sopprimerlo.*

\* **7. 1.**

Giovanardi, Follini, Cardinale,  
Angeloni, Baccini, Cimadoro,  
D'Alia, De Franciscis, Di Nardo,  
Fabris, Fronzuti, Galati, Lucchese,  
Manziona, Miraglia del Giudice,  
Nocera, Ostillio, Pagano, Peretti,  
Scoca.

*Sopprimerlo.*

\* **7. 12.**

Napoli, Malgieri, Butti.

*Sopprimerlo.*

\* **7. 13.**

Teresio Delfino, Sanza, Tassone,  
Carmelo Carrara, Grillo, Marinacci,  
Volontè, Panetta.

*Sopprimerlo.*

\* **7. 36.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 7.

*(Esami di idoneità).*

1. Il candidato privatista può presentarsi agli esami di idoneità solo per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe cui dà accesso il titolo di licenza o promozione da lui posseduto, anche se di diverso ordine o tipo.

**7. 4.** *(Nuova formulazione)*

Aprèa, Melograni, Michelini, Palumbo.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 7. *(Esami di idoneità nelle scuole pareggiate o legalmente riconosciute).* 1. Il candidato privatista può presentarsi agli esami di idoneità in scuole statali e non statali pareggiate o legalmente riconosciute solo per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe cui dà accesso il titolo di licenza o promozione da lui posseduto, anche se di diverso ordine o tipo.

**7. 60.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Rizzi.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 7.

Il candidato privatista può presentarsi agli esami di idoneità solo per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe cui dà accesso il titolo di licenza o formazione da lui presentato, anche se di diverso ordine o tipo.

**\* 7. 11.**

Marinacci, Volonté, Panetta, Grillo, Teresio Delfino, Tassone, Sanza, Carmelo Carrara.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 7.

Il candidato privatista può presentarsi agli esami di idoneità solo per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe cui dà accesso il titolo di licenza o formazione da lui presentato, anche se di diverso ordine o tipo.

**\* 7. 31.**

Sbarbati, Mazzocchin.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 7.

1. Per gli esami di idoneità alle varie classi della scuola secondaria superiore è prevista la seguente nuova disciplina:

a) il candidato privatista può presentarsi agli esami di idoneità in scuole statali, pareggiate o legalmente riconosciute solo per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe cui dà accesso il titolo di licenza o promozione da lui posseduto, anche se di diverso ordine o tipo;

b) l'idoneità è titolo solo per l'iscrizione alla frequenza della classe a cui dà accesso;

c) il candidato ventitreenne sprovvisto di titolo di licenza di scuola media o promozione a classe superiore può presentarsi ad esami di idoneità a classe non superiore alla terza.

**7. 22.**

Teresio Delfino, Sanza, Tassone, Carmelo Carrara, Grillo, Marinacci, Volonté, Panetta.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 7.

Gli esami di idoneità alle varie classi degli istituti di scuola secondaria superiore sono soggetti alla seguente normativa:

a) il candidato privatista può presentarsi agli esami di idoneità in scuole statali

e non statali, pareggiate o legalmente riconosciute, solo per la classe cui dà accesso il titolo di licenza o di promozione in suo possesso, anche se di diverso ordine o tipo;

b) il candidato provvisto di idoneità può iscriversi e frequentare la classe di un istituto di scuola secondaria superiore a cui la medesima dà accesso.

**7. 2.**

Giovanardi, Follini, Cardinale, Angeloni, Baccini, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Fronzuti, Galati, Lucchese, Manzione, Miraglia del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Peretti, Scoca.

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

1. Il candidato privatista può presentarsi agli esami di idoneità solo per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe cui dà accesso il titolo di licenza o promozione da lui posseduto, anche se di diverso ordine o tipo.

**7. 5. (Nuova formulazione)**

Aprea, Melograni, Michelini, Palumbo.

*Al comma 1, sopprimere l'alea.*

**7. 6. (Nuova formulazione)**

Aprea, Melograni, Michelini, Palumbo.

*Al comma 1, sostituire l'alea con il seguente:*

1. Lo svolgimento nelle scuole statali, pareggiate o legalmente riconosciute degli esami di idoneità alle varie classi dei corsi di studio è soggetto alla seguente disciplina:

**7. 19.**

Napoli, Malgieri, Butti.

*Al comma 1, sostituire l'alea con il seguente:*

Lo svolgimento degli esami di idoneità; alle varie classi dei corsi di studio è soggetto alla seguente disciplina:

**7. 16.**

Marinacci, Volontè, Teresio Delfino, Panetta, Grillo.

*Al comma 1, all'alea, sopprimere le parole:* In attesa dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 33, quarto comma, della Costituzione,

**7. 37.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Rizzi.

*Al comma 1, all'alea, sostituire le parole:* delle disposizioni di attuazione dell'articolo 33, quarto comma, della Costituzione *con le seguenti:* della nuova normativa generale in materia di parità scolastica.

**7. 26.**

Dalla Chiesa.

*Al comma 1, all'alea, sostituire la parola:* varie *con la seguente:* diverse.

**7. 38.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Rizzi.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**\* 7. 24.**

Teresio Delfino, Sanza, Tassone, Carmelo Carrara, Grillo, Marinacci, Volonté, Panetta.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**\* 7. 39.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Rizzi.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: solo.*

**7. 40.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: solo con la seguente: solamente.*

**7. 41.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: solo con la seguente: unicamente.*

**7. 42.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: solo con la seguente: soltanto.*

**7. 43.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: solo con la seguente: esclusivamente.*

**7. 44.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: solo con la seguente: immediatamente.*

**7. 45.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: anche se di diverso ordine o tipo.*

**7. 46.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: diverso con la seguente: differente.*

**7. 47.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: ordine o.*

**7. 48.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: o tipo.*

**7. 49.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

\* **7. 7.** (Nuova formulazione)

Aprèa, Melograni, Michelini, Palumbo.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

\* **7. 25.**

Teresio Delfino, Sanza, Tassone,  
Carmelo Carrara, Grillo, Marinacci, Volonté, Panetta.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

\* **7. 50.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: accolte con la seguente: accettate.*

**7. 51.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: maggiore di con le seguenti: superiore a.*

**7. 52.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: inseriti con la seguente: collocati.*

**7. 53.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: inseriti con la seguente: integrati.*

**7. 54.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: a seguito degli esami medesimi.*

**7. 55.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: , nel limite del rapporto massimo alunni-classe previsto per le scuole statali.*

**\* 7. 27.**

Marinacci, Volontè, Teresio Del-  
fino, Panetta, Grillo.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: , nel limite del rapporto massimo alunni-classe previsto per le scuole statali.*

**\* 7. 56.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: nel limite del rapporto massimo*

*alunni-classe previsto per le scuole statali con le seguenti: nel limite della capienza certificata dagli uffici competenti.*

**7. 18.**

Marinacci, Volontè, Teresio Del-  
fino, Panetta, Grillo.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: nel limite del con le seguenti: limitatamente al.*

**7. 57.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: previsto con la seguente: stabilito*

**7. 58.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni per garantire la regolarità del corso di studi.*

**7. 3. (Nuova formulazione)**

Aprèa, Melograni, Michelini, Pa-  
lumbo.

*Sostituire la rubrica con la seguente: Norme per garantire la regolarità del corso d'istituto.*

**\* 7. 10.**

Marinacci, Volontè, Panetta,  
Grillo, Teresio Delfino, Tas-  
sone, Sanza, Carmelo Car-  
rara.

*Sostituire la rubrica con la seguente: Norme per garantire la regolarità del corso d'istituto.*

**\* 7. 30.**

Sbarbati, Mazzocchin.

*Alla rubrica, premettere le parole:* Disciplina degli.

**7. 15.**

Marinacci, Volontè, Panetta,  
Grillo, Teresio Delfino.

*Alla rubrica, sopprimere le parole:* ; nelle scuole pareggiate o legalmente riconosciute.

**7. 14.**

Marinacci, Volontè, Teresio Delfino, Panetta, Grillo.

*Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Esami di accesso all'università).*

1. Coloro che sono in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, per iscriversi ad una facoltà universitaria devono superare un apposito concorso bandito, per ogni sede universitaria, dal senato accademico che ne disciplina altresì le relative modalità.

**7. 01.** *(Nuova formulazione)*

Aprèa, Melograni, Michelini, Palumbo.

*Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Accesso alle professioni).*

1. La verifica delle capacità professionali necessarie per accedere alle professioni per le quali è sufficiente un diploma di scuola secondaria superiore è demandata ai singoli ordini o collegi professionali che, a tal fine, se necessario, provvedono ad integrare le prove di ammissione previste, al fine preminente di garantire l'interesse degli utenti.

2. I suddetti ordini o collegi professionali, o gli interessati su domanda, possono altresì affidarsi ad un sistema nazionale di valutazione e certificazione da istituire

come organismo autonomo dall'apparato ministeriale e misto tra scuola, università ed enti pubblici e privati, che operi sia sulle qualità delle scuole che sui livelli finali di preparazione e accerti la corrispondenza tra questi e le caratteristiche richieste per l'accesso ad una o più professioni.

**7. 02.** *(Nuova formulazione)*

Aprèa, Vito, Rossetto.

**(A.C. n. 3925, sezione 3)**

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3925 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 8.

*(Disposizioni finali).*

1. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1 sono abrogati: gli articoli 197, 198, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, nonché l'articolo 361, commi 1, 2 e 3, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; l'articolo 23, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con esclusione del limite di spesa di lire 116 miliardi previsto dal comma 2. Dalla medesima data, nell'articolo 199 del predetto testo unico, si intendono espunti i riferimenti agli esami di maturità.

2. Sono fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano previste, rispettivamente, dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433, e dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434.

3. Il Governo è delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, le norme del testo unico

approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.

*Sopprimerlo.*

**8. 17.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Rizzi.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 8.

*(Disposizioni finali).*

1. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, sono abrogati, in particolare, gli articoli 197 e 198, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, nonché l'articolo 361, commi 1, 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relativa alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; sono altresì abrogate, dalla medesima data, tutte le disposizioni riferite agli esami di maturità contenute nel citato testo unico n. 297 del 1994, ad eccezione delle disposizioni di carattere finanziario.

**8. 8. (Nuova formulazione)**

Aprèa, Vito, Rossetto.

*Prima del comma 1, inserire il seguente comma:*

Sullo schema di regolamento di cui all'articolo 1 è acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni,

il regolamento può essere comunque emanato.

**8. 60.**

La Commissione.

*Sopprimere il comma 1.*

**8. 18.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Rizzi.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Dalla data di entrata in vigore del con la seguente: Nel.*

**8. 19.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Rizzi.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Dalla data di con le seguenti: Con la.*

**8. 20.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Rizzi.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: data di.*

**8. 21.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Rizzi.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: regolamento con le seguenti: decreto legislativo.*

**8. 10.**

Giovanardi, Follini, Cardinale, Angeloni, Baccini, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Di Nardo, Fabris, Fronzuti, Galati, Lucchese, Manzione, Miraglia Del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Peretti, Scoca.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: gli articoli 197 con le seguenti: l'articolo.*

**8. 22.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: commi 1 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.*

**8. 23.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: gli articoli 197, 198, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 con le seguenti: l'articolo 198, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 9.*

**8. 24.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: gli articoli 197, 198, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 con le seguenti: l'articolo 198, commi 3, 4, 5, 6, 8 e 9.*

**8. 25.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: gli articoli 197, 198, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 con le seguenti: l'articolo 198, commi 3, 4, 5, 7, 8 e 9.*

**8. 26.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: gli articoli 197, 198, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 con le seguenti: l'articolo 198, commi 3, 5, 6, 7, 8 e 9.*

**8. 27.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: gli articoli 197, 198, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 con le seguenti: l'articolo 198, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9.*

**8. 28.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: gli articoli 197, 198, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 con le seguenti: l'articolo 198, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.*

**8. 29.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: gli articoli 197, 198, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 con le seguenti: l'articolo 198, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10.*

**8. 30.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: gli articoli 197, 198, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 con le seguenti: gli articoli 197, 198, comma 3.*

**8. 31.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: gli articoli 197, 198, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 con le seguenti: gli articoli 197, 198, commi 3 e 4.*

**8. 32.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: gli articoli 197, 198, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 con le seguenti: gli articoli 197, 198, commi 3, 4 e 5.*

**8. 33.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* gli articoli 197, 198, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 *con le seguenti:* gli articoli 197, 198, commi 3, 4 e 6.

**8. 34.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* gli articoli 197, 198, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 *con le seguenti:* gli articoli 197, 198, commi 3, 4, 5 e 6.

**8. 35.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* gli articoli 197, 198, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 *con le seguenti:* gli articoli 197, 198, commi 3, 4, 5, 6 e 7.

**8. 36.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* gli articoli 197, 198, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 *con le seguenti:* gli articoli 197, 198, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

**8. 37.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* gli articoli 197, 198, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 *con le seguenti:* gli articoli 197, 198, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

**8. 38.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Al comma 1 dopo le parole:* 198, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, *sopprimere le seguenti:* nonché l'articolo 361, commi 1, 2 e 3.

**8. 5.**

Marinacci, Volontè, Teresio Delfino, Panetta, Grillo.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:* nonché l'articolo 361,, commi 1,2 e 3, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

**8. 39.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* l'articolo 361, *sopprimere le seguenti:* commi 1, 2, 3, del Testo Unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

**\* 8. 1.**

Giovanardi, Follini, Cardinale,  
Angeloni, Baccini, Cimadoro,  
D'Alia, De Franciscis, Di  
Nardo, Fabris, Fronzuti, Ga-  
lati, Lucchese, Manzione, Mi-  
raglia del Giudice, Nocera,  
Ostillio, Pagano, Peretti,  
Scoca.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole:* l'articolo 361, *sopprimere le seguenti:* commi 1, 2 e 3, del Testo Unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

**\* 8. 2.**

Teresio Delfino, Sanza, Tassone,  
Carmelo Carrara, Grillo, Ma-  
rinacci, Volontè, Panetta.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: l'articolo 361, sopprimere le seguenti: commi 1, 2 e 3.*

**8. 43.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: l'articolo 361, sostituire le parole: commi 1, 2 e 3 con le seguenti: commi 1 e 2.*

**8. 40.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: l'articolo 361 sostituire le parole: commi 1, 2 e 3 con le seguenti: commi 1 e 3.*

**8. 41.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: l'articolo 361 sostituire le parole: commi 1, 2 e 3 con le seguenti: commi 2 e 3.*

**8. 42.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: l'articolo 23 fino alla fine del periodo.*

**8. 44.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: l'articolo 23 commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.*

**8. 45.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: l'articolo 23 sopprimere le seguenti: commi 1 e 2.*

**8. 46.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: con esclusione del limite di spesa di lire 116 miliardi previsto dal comma 2.*

**8. 47.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: esclusione del con le seguenti: il*

**8. 48.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: previsto dal comma 2.*

**8. 49.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.*

**8. 50.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: medesima.*

**8. 51.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: predetto.*

**8. 52.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Sopprimere il comma 2.*

**8. 53.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Al comma 2, sostituire le parole: Sono fatte salve con le seguenti: Rimangono in vigore.*

**8. 54.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , mentre per la regione Valle d'Aosta le necessarie armonizzazioni avverranno secondo le procedure di cui all'articolo 48-bis della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni, recante Statuto speciale per la Valle d'Aosta.*

**8. 12.**

Caveri.

*Sopprimere il comma 3.*

**8. 55.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Al comma 3, sostituire le parole: è delegato ad aggiornare con la seguente: può.*

**8. 56.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Al comma 3, sostituire la parola: regolamento, con le seguenti: decreto legislativo.*

**8. 9.**

Giovanardi, Follini, Cardinale,  
Angeloni, Baccini, Cimadoro,  
D'Alia, De Franciscis, Di  
Nardo, Fabris, Fronzuti, Ga-  
lati, Lucchese, Manzione, Mi-

raglia Del Giudice, Nocera,  
Ostilio, Pagano, Peretti,  
Scoca.

*Al comma 3, sopprimere le parole: apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche.*

**8. 57.**

Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Al comma 3, dopo le parole: apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche aggiungere le seguenti: da sottoporre all'approvazione delle Commissioni parlamentari competenti.*

**8. 6.**

Marinacci, Volontè, Teresio Del-  
fino, Panetta, Grillo.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4. Due anni dopo l'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione invia alle Camere una relazione sull'attuazione della nuova disciplina degli esami di Stato. Detta relazione è esaminata dalle competenti Commissioni parlamentari che esprimono un parere motivato.

**8. 58. (Nuova formulazione)**

Aprèa, Vito, Aracu.

**(A.C. n. 3925, sezione 4)**

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 3925 NEL TESTO DELLA COMMISSIO-  
NE IDENTICO A QUELLO APPRO-  
VATO DAL SENATO

ART. 9.

*(Norma finanziaria).*

1. Le spese relative all'indennità ed ai compensi per gli esami, già imputate sugli

stanziamenti iscritti nei capitoli 2204, 2402, 2408 e 2605 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, sono unificate in un unico capitolo del medesimo stato di previsione.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 33 miliardi a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 9.

*Sopprimerlo.*

- \* 9. 1. (Nuova formulazione)  
Aprea, Bonaiuti, Romani.

*Sopprimerlo.*

- \* 9. 9.  
Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Sopprimere il comma 1.*

9. 2.  
Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Sopprimere il comma 2.*

9. 3.  
Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Al comma 2, sostituire le parole: 33 miliardi con le seguenti: 10 miliardi.*

9. 4.  
Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Al comma 2, sostituire le parole: 33 miliardi con le seguenti: 20 miliardi.*

9. 6.  
Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Al comma 2, sostituire le parole: 33 miliardi con le seguenti: 25 miliardi.*

9. 7.  
Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

*Sopprimere il comma 3.*

9. 8.  
Bianchi Clerici, Rodeghiero,  
Santandrea, Rizzi.

**(A.C. n. 3925, sezione 5)**

#### ORDINI DEL GIORNO

La Camera,  
considerato che:

il Governo ha presentato la proposta di riordino dei cicli scolastici, che il Parlamento dovrà esaminare;

la legge n. 59 del 1997 prevede, all'articolo 21, la concessione dell'autonomia, per tutte le istituzioni scolastiche, per l'anno scolastico 2000/2001;

la riforma degli esami di Stato è certamente improcrastinabile, ma abbisogna di un raccordo con le riforme già avviate (legge n. 59 del 1997) e con quelle da realizzare (riordino dei cicli scolastici, riforma della scuola secondaria);

impegna il Governo

a costituire un osservatorio nazionale, presso il Ministero della pubblica istruzione, con il compito di monitorare, verificare e valutare per i prossimi tre anni l'applicazione della nuova disciplina degli esami di Stato conclusivi di corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

**9/3925/1.**

Sbarbati, Mazzocchin, Dalla Chiesa.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

La Camera,

premesso che:

l'esame di Stato rappresenta il momento di verifica più importante della preparazione e delle capacità di uno studente al termine degli studi secondari superiori;

la scuola pubblica italiana richiede una ampia riforma dell'intero sistema educativo e, quindi, sarebbe auspicabile che la riforma degli esami di Stato fosse stata contestuale al riordino dei cicli scolastici;

la riforma del sistema scolastico educativo e formativo è una riforma istituzionale, patrimonio di tutti e deve essere costruita nel rispetto delle posizioni culturali ed ideologiche senza strumentalizzazioni, ponendo ogni studente nella condizione di realizzare le proprie aspettative;

la scuola superiore rimane fortemente staccata dall'istruzione universitaria e l'esame di maturità, come ricordato dalla relazione al disegno di legge n. 3925, deve avere una funzione di collegamento tra il momento accertativo della preparazione e quello della proiezione verso la fase di studi universitari

impegna il Governo

a realizzare uno stretto collegamento tra scuola secondaria superiore e istruzione universitaria, varando al più presto norme

per un migliore raccordo fra esami di Stato ed accesso alle università.

**9/3925/2.**

Teresio Delfino, Tassone, Sanza, Volontè, Marinacci.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3925, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore;

vista la necessità che il Paese si adegui a metodi oggettivi di accertamento della preparazione, in analogia a quanto avviene nell'Unione europea, e alla necessità di porre in atto prove di esame e sistemi di certificazione efficaci e trasparenti a tutti i livelli;

impegna il Governo

a portare avanti metodologie valutative rigorose, trasparenti e veritiere degli studi compiuti dagli studenti.

**9/3925/3.**

Marinacci, Teresio Delfino, Panetta, Volontè, Grillo.

La Camera,

esaminato il disegno di legge 3925;

considerato che la riforma degli esami di maturità anticipa quella dei cicli scolastici con un impari trattamento fra scuola statale e scuola non statale;

impegna il Governo

ad assicurare nella legge finanziaria 1998-2000 adeguate risorse finanziarie, indispensabili alla realizzazione della annunciata riforma sulla parità scolastica.

**9/3925/4.**

Sanza, Teresio Delfino, Carmelo Carrara, Marinacci, Tassone, Volontè, Panetta, Grillo.

La Camera,

premessi che gli obiettivi della riforma degli esami di Stato devono essere quelli di collegare organicamente il momento conclusivo dell'esame al percorso scolastico dello studente, garantire la serietà e la serenità della prova e ridurre al minimo gli elementi di casualità nello svolgimento delle prove e nella valutazione;

considerato che il testo della legge di riforma approvato dal Senato prevede:

che la Commissione esaminatrice è costituita pariteticamente da membri esterni e membri interni, più il presidente;

lo svolgimento di una terza prova scritta a carattere pluridisciplinare che verte sulle materie dell'ultimo anno di corso e che consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi e di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti;

che il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso;

che i suddetti tipi di prova richiedono, da parte di coloro che le redigono e le valutano, la capacità e l'attitudine a lavorare insieme, caratteristiche queste che sono riconducibili alla collegialità propria dei consigli di classe;

una struttura complessiva dell'esame di Stato suscettibile di incidere anche sui tempi di svolgimento dell'esame stesso;

impegna il Governo:

a prevedere nella predisposizione delle norme attuative della legge di riforma modalità di formulazione della terza prova scritta che, valorizzando il lavoro preliminare dei consigli di classe, rendano tale prova coerente con l'azione educativa e didattica svolta dai predetti consigli e da essi attestata in sede di scrutini finali mediante un apposito documento destinato alla commissione d'esame;

a prevedere misure organizzative tali da evitare un'eccessiva dilatazione dei tempi di svolgimento dell'esame e da valorizzare il lavoro dei commissari;

a promuovere nelle apposite sedi di contrattazione collettiva specifiche iniziative di formazione del personale direttivo e docente della scuola correlate all'espletamento dei compiti di componente delle Commissioni degli esami di Stato.

**9/3925/5.**

Acciarini, Bracco, Soave, Vignali, Attili, Dedoni, Volpini, Di Stasi, Voglino, Riva, Risari, Dalla Chiesa, Sbarbati.

La Camera,

sottolineato come opportunamente il comma 5 dell'articolo 3 del disegno di legge n. 3925 si occupi della particolarità dell'esame di maturità nella regione autonoma Valle d'Aosta, in ossequio al vigente regime statutario di bilinguismo;

rilevato come risulteranno necessarie, per una buona applicazione del già citato comma 5, le opportune correzioni e adattamenti sia in materia di composizione delle commissioni d'esame, sia in materia di punteggi, ed anche nel merito dei contenuti delle prove scritte, necessariamente da adeguare alla possibilità discrezionale del candidato di impiegare il francese in una qualunque delle tre prove scritte;

impegna il Governo

a tener conto di tutto ciò nel regolamento che dovrà essere emanato sul complesso della materia, ed altresì, nel rispetto del particolare regime di autonomia, a procedere con rapidità alle necessarie armonizzazioni, secondo le procedure di cui all'articolo 48-bis della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni, recante Statuto speciale per la Valle d'Aosta.

**9/3925/6.**

Caveri.

La Camera,

considerata la necessità di una revisione della normativa che attualmente regola gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, che, in particolare nel mondo della scuola, è sentita come un'esigenza ineludibile;

considerato altresì che il disegno di legge n. 3925, recante "Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore", attualmente in discussione presso la Camera, costituisce una pietra miliare indicatrice di una direzione per la scuola italiana, ma è al tempo stesso precaria, perché si inserisce in una fase di cambiamenti radicali e sconvolgenti di tutta la scuola italiana stessa;

considerata infine la necessità che le scuole, docenti e studenti, siano posti nelle condizioni non di subire passivamente questa riforma ma di valorizzarla come un'occasione di rilancio culturale e qualitativo del lavoro scolastico ed insieme come una sana sperimentazione;

impegna il Governo:

ad applicare con saggia gradualità e flessibilità la presente riforma, a monitorare l'andamento e l'esito di questo nuovo esame e ad apportarvi, sentite le competenti Commissioni parlamentari, gli opportuni correttivi;

in particolare, a prevedere per via regolamentare che i membri interni della commissione di esame siano effettivamente insegnanti dei candidati interni esaminati, nonché a prevedere la necessità di individuare e pubblicizzare la materia oggetto della seconda prova scritta all'inizio di ciascun anno scolastico, e comunque prima della programmazione didattica;

a prevedere altresì che la terza prova scritta e la prova orale siano coerenti al lavoro didattico effettivamente svolto nell'ultimo anno scolastico e riferito alle ma-

terie caratterizzanti il corso di studio, ed ancora, quanto al colloquio, a definirne senza equivoci sia l'ambito dei contenuti, sia le conoscenze, competenze e capacità acquisite da accertare in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo di studio, sia i momenti collegiali di valutazione, lasciando per tutto il resto ampia flessibilità alla commissione;

ad intraprendere infine con decisione un percorso che giunga a considerare le istituzioni scolastiche, anche non statali, in base a criteri di efficacia e qualità, già a partire da questa legge, applicando la norma in maniera flessibile, specialmente laddove rischia di impedire la frequenza dei corsi serali da parte degli studenti lavoratori.

**9/3925/7.**

Riva, Voglino, Saonara, Volpini,  
Risari, Monaco, Castellani,  
Mazzocchin.

*(Testo così modificato nel corso della seduta).*

La Camera,

visto l'articolo 4, comma 4, del disegno di legge n. 3925 recante "Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore";

considerato quanto espresso dall'articolo 7, comma 1, dello stesso disegno di legge;

impegna il Governo

all'atto dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 33, comma 4, della Costituzione, ad attuare la piena parità giuridica tra le scuole pubbliche statali e le scuole pubbliche paritarie, per quanto attiene alla prescrizione di cui all'articolo 4, comma 4, del disegno di legge in oggetto.

**9/3925/8.**

Volpini, Riva, Voglino, Saonara,  
Risari, Monaco, Castellani.

La Camera,

viste le disposizioni e gli obiettivi del disegno di legge n. 3925, recante « Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore »;

considerata la necessità di attuare la riforma della scuola superiore nell'ambito della più generale riforma della scuola;

impegna il Governo:

a riconsiderare, contestualmente alla riforma generale della scuola, anche le norme per l'esame conclusivo del ciclo di studi superiore;

a prevedere, nella circolare applicativa della presente legge di riforma degli esami di Stato, norme chiare per quanto attiene sia la prova scritta di italiano sia il colloquio multidisciplinare, ossia norme che siano finalizzate alla considerazione delle conoscenze e delle intelligenze degli studenti, della loro capacità di elaborazione e di critica, nella quale la nozione sia valutata a supporto e non come fine della preparazione;

a prevedere altresì norme applicative chiare per la formulazione della terza prova scritta, in modo tale che non si producano differenze sostanziali tra istituto e istituto e tra commissione e commissione e che, dunque, siano determinati criteri generali validi su tutto il territorio;

a prevedere, altresì, norme attuative della terza prova scritta, al fine di valorizzare il lavoro dei consigli di classe e la loro azione formativa e didattica.

**9/3925/9.**

Lenti, Pisapia, Acciarini, Riva, Dedoni, Valpiana, Ortolano, Strambi.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3925 recante « Disposizioni per la riforma degli

esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore »;

considerato che le famiglie degli alunni sono costrette a sostenere ingenti spese a causa dell'elevato costo dei libri di testo, sia della scuola media superiore che di quella inferiore, costi che si moltiplicano in funzione del numero dei figli in età scolare;

impegna il Governo:

a prendere le necessarie ed opportune iniziative al fine di consentire un'effettiva attuazione del dettato costituzionale che tutela e garantisce il diritto allo studio indipendentemente dalle condizioni economiche degli studenti, soprattutto in riferimento alla scuola media inferiore, considerata a tutti gli effetti scuola dell'obbligo;

ad effettuare controlli circa i prezzi dei libri di testo, nonché ad accertare quali siano le ragioni che ne giustificano la sostituzione ad ogni anno scolastico, costringendo, così, le famiglie ad acquistare sempre nuovi libri senza la possibilità che quelli dell'anno precedente possano essere riutilizzati.

**9/3925/10.**

Bianchi Clerici, Giancarlo Giorggetti.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 3925, recante « Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore », che sostanzialmente non modifica il metodo di accertamento della qualità degli studi effettuati dagli studenti della scuola media superiore;

considerato, inoltre, che l'indiscriminato accesso all'Università sta creando situazioni paradossali, con l'introduzione, di fatto, del numero chiuso;

impegna il Governo

a collegare, in analogia a quanto avvenuto nella legislazione scolastica dell'Unione europea, gli esami di Stato ad una immediata, necessaria normativa che regoli l'accesso all'Università.

**9/3925/11.**

Burani Procaccini, Aprea.

La Camera,

in considerazione di quanto previsto dallo statuto speciale del Trentino Alto Adige in materia di bilinguismo,

impegna il Governo

a prevedere nel più breve tempo possibile e comunque prima dell'inizio dell'anno scolastico 1998/1999, un provvedimento che consenta l'accertamento della conoscenza della lingua tedesca nell'ambito dello svolgimento degli esami di licenza media e di maturità. Gli attestati conseguiti saranno validi ad ogni effetto per la partecipazione ai concorsi pubblici al pari dei cosiddetti « patentini B e C ».

**9/3925/12.**

Mitolo, Napoli.

La Camera,

premessi che il disegno di legge A.C. 3925 intende promuovere lo svolgimento di esami di Stato conclusivi atti a verificare con spirito di serietà e di liberalità intellettuale la preparazione acquisita dagli studenti nel corso degli studi superiori;

impegna il Governo

a prevedere all'interno del regolamento relativo agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a definire le modalità di svolgimento della prova di italiano in coerenza con l'obiettivo di valorizzare la capacità di scrittura come qualità primaria del profilo culturale dello studente, della sua padronanza della lingua, della sua capacità di organizzazione logica nonché della sua autonomia e originalità di pensiero.

**9/3925/13.**

Dalla Chiesa, Gardiol, Mazzochin, Lumia.